

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 8 AGOSTO 2000

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 32

### S O M M A R I O

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2000 - N. 7/193  
Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale del Mincio (art. 19, comma 2, l.r.<sup>[5.3.1]</sup>  
86/83 e successive modificazioni). *Modificata dalla d.g.r. 3 agosto 2000, n. 1000* . . . . . 2



[BUR2000031]

[5.3.1]

D.G.R. 28 GIUGNO 2000 - n. 7/193

**Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale del Mincio (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni). Modificata dalla d.g.r. 3 agosto 2000, n. 1000**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 8 settembre 1984, n. 47 «Istituzione del parco del Mincio»;
- la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11 «Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette» e in particolare l'art. 1, comma 6, che ha posto in capo alla Giunta regionale l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, precedentemente riconosciuti al Consiglio regionale dall'art. 19, comma 1, della l.r. 86/83;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 57 che prevede che il piano territoriale di coordinamento, di cui all'art. 15, della l. 142/90, assuma il valore e gli effetti di piano di tutela dell'ambiente;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e, in particolare l'art. 3, comma 29, laddove prevede che i piani territoriali di coordinamento provinciali recepiscano i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi;
- la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni», e in particolare gli art. 4 e 5, in base ai quali i piani territoriali di coordinamento hanno valenza di piano territoriale paesistico;

Tenuto conto che:

ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 11/00, la verifica dei piani territoriali di coordinamento per i quali era già stata deliberata da parte della Giunta regionale la verifica prevista dal previgente art. 19, comma 2, quarto alinea, della l.r. 86/83, sono stati restituiti dal Consiglio regionale alla Giunta regionale unitamente agli elaborati così come licenziati dalla Commissione Consiliare ed agli emendamenti già presentati;

Preso atto:

- dell'adozione del P.T.C. con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio del parco del Mincio n. 9 del 24 luglio 1991, vistata dal Comitato Regionale di Controllo il 20 settembre 1991 con protocollo n. 74511;
- che, a seguito della proposta di P.T.C. adottata dal Consorzio del parco, sono pervenute all'ente parco n. 430 osservazioni come risulta dalla deliberazione dell'Assemblea Consortile del parco del Mincio n. 13 del 31 maggio 1993, e successivamente alla Regione Lombardia n. 47 osservazioni;
- che con deliberazioni n. 12 del 24 maggio 1993, n. 13 del 31 maggio 1993, n. 14 dell'8 giugno 1993, esecutive per decorrenza dei termini il 28 luglio 1993, l'Assemblea del Consorzio ha formulato le relative controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
- che le deliberazioni citate e i relativi allegati sono conservati presso il Servizio proponente

Fatte proprie le seguenti considerazioni espresse dal Dirigente del Servizio proponente:

- che per l'istruttoria del piano territoriale di coordinamento è stato costituito, con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 52798 del 15 febbraio 1994, un apposito gruppo di lavoro interassessorile e che tale gruppo di lavoro:
  - è risultato costituito da funzionari dei Settori: Presidenza, Coordinamento per il Territorio, Ambiente ed Ecologia ed Agricoltura e Foreste, affidando la responsabilità di coordinamento al Servizio Programmazione per l'area degli interventi sul Territorio del Settore Coordinamento per il Territorio d'intesa con il Servizio dell'Ambiente Naturale e Parchi del

Settore Ambiente ed Ecologia, che a tale proposito si è avvalso di apposita Unità Operativa Organica;

- è stato integrato con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 60951 del 2 giugno 1994 con la nomina del funzionario del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale, Servizio Opere Idrauliche e Difesa Spondale;
- è stato modificato con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 57700 del 12 maggio 1995;
- che i lavori avviati in data 10 marzo 1994 si sono conclusi il 13 giugno 1996, come da relativi allegati agli atti;
- che il gruppo di lavoro ha determinato le modifiche necessarie in coerenza con gli indirizzi di politica ambientale della Regione, nonché in accoglimento di osservazioni pervenute direttamente alla Regione;

Preso atto:

- dell'avvenuta approvazione, da parte della Giunta regionale, della verifica istruttoria del PTC del parco del Mincio con deliberazione n. 6/32164 del 7 novembre 1997;
- dei lavori della V Commissione Consiliare «Territorio», che ha approvato nella seduta del 20 maggio 1999 il progetto di legge 440 e lo ha restituito alla Presidenza del Consiglio il 9 dicembre 1999;
- delle modificazioni cartografiche richieste dal Consiglio regionale, V Commissione, con lettera pervenuta il 12 luglio 1999 con prot. n. 38928;
- dell'avvenuta restituzione alla Giunta regionale, a seguito del mutato quadro normativo, da parte del Consiglio regionale, della proposta di PTC del parco del Mincio, unitamente agli elaborati della competente Commissione consiliare e agli emendamenti presentati alla Segreteria del Consiglio regionale, con prot. n. 032285 del 22 maggio 2000;

Premesso che la deliberazione della Giunta regionale n. 49652 del 18 aprile 2000 «Approvazione dei criteri applicativi della l.r. 11/2000 e disposizioni relative al procedimento di approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241» consente di valutare eventuali ulteriori modifiche all'istruttoria della Commissione Consiliare, da riassumere in schede di motivazione;

Dato atto, come risulta dalla scheda di motivazione allegata agli atti, che il Dirigente del Servizio competente in materia di Parchi, dott. PierGiorgio Panzeri, dichiara che rispetto alla preesistente verifica del piano territoriale di coordinamento ex art. 19 della l.r. 86/83 e alla documentazione trasmessa dalla Commissione Consiliare sono state apportate modifiche alle norme tecniche di attuazione, alla perimetrazione del parco regionale e alla legenda della cartografia per aggiornare alcuni aspetti particolari e specifici alla normativa successivamente intervenuta ed in particolare per adeguarli alla l.r. 11/2000;

Dato atto che il P.T.C. del parco del Mincio individua, nell'ambito del parco regionale, le zone proposte a parco naturale;

Considerato che l'istituzione del parco naturale e l'approvazione delle relative norme devono avvenire rispettivamente con legge regionale e con deliberazione di Consiglio regionale così come previsto dall'art. 1, comma 6, della l.r. 11/2000;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1) Di approvare il piano territoriale di coordinamento del parco regionale del Mincio, costituito dai seguenti elaborati, allegati e parte integrante della presente deliberazione:

- a) Norme tecniche di attuazione;
- b) Allegati alle norme tecniche di attuazione:
  - A - Luoghi notevoli
  - B - Viabilità di interesse ambientale
  - C - Specie vegetali arboree di cui è ammessa l'introduzione;
- c) Tavole:
  - 1) Articolazione territoriale (fogli 1-15) in scala 1:10.000 (omissis) (1)
  - 2) Luoghi notevoli ed aree di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità (fogli 1-15) in scala 1:10.000 (omissis) (1)

3) Unità ecositemiche (fogli 1-15) in scala 1:10.000 (*omissis*) (1)

4) Aree proposte a parco naturale (fogli 1-15) in scala 1:10.000 (*omissis*) (1).

2) Di dare atto che il predetto piano territoriale di coordinamento ha effetti di piano paesistico, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

3) Di demandare a successive deliberazioni le proposte di approvazione del perimetro e della normativa del parco naturale.

4) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) Gli allegati cartografici che si omettono sono consultabili in libera visione presso le competenti strutture della Giunta regionale ivi compresi gli SpazioRegione e la sede del parco.

## **PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO**

### **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

#### *INDICE*

#### **Titolo I**

##### **NORME DI INQUADRAMENTO**

- Art. 1 – Ambito e contenuti del piano territoriale
- Art. 2 – Elaborati del piano territoriale
- Art. 3 – Effetti del piano territoriale
- Art. 4 – Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali
- Art. 5 – Standard urbanistici dei piani comunali
- Art. 6 – Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale delle aree esterne al perimetro del parco
- Art. 7 – Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale
- Art. 8 – Piani di settore
- Art. 9 – Piani delle riserve naturali
- Art. 10 – Regolamenti d'uso
- Art. 11 – Piano di gestione
- Art. 12 – Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati
- Art. 13 – Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'ente gestore
- Art. 14 – Garanzie
- Art. 15 – Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale

#### **Titolo II**

##### **ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO**

- Art. 16 – Perimetri e azzonamento
- Art. 17 – Riserve naturali delle Valli del Mincio e della Val-lazza
- Art. 18 – Zona di tutela dei valori ecologici
- Art. 19 – Zona di riequilibrio e tampone ecologico
- Art. 20 – Zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco
- Art. 21 – Zona di recupero ambientale
- Art. 22 – Zona destinata all'attività agricola
- Art. 23 – Aggregati storici e nuclei di antica formazione
- Art. 24 – Zona di iniziativa comunale orientata

#### **Titolo III**

##### **NORME DI TUTELA DI SETTORE**

- Art. 25 – Norme di tutela geomorfologica
- Art. 26 – Norme di tutela per la salvaguardia delle sponde dei corpi idrici
- Art. 27 – Norme per la tutela idrogeologica e la salvaguardia della qualità delle acque
- Art. 28 – Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio boschivo e della vegetazione naturale
- Art. 29 – Norme di tutela e salvaguardia del patrimonio faunistico
- Art. 30 – Esercizio dell'agricoltura
- Art. 31 – Cave e discariche
- Art. 32 – Attività ricreative, sociali e culturali
- Art. 33 – Norme di tutela paesistica
- Art. 34 – Norme edilizie per gli edifici esistenti
- Art. 35 – Viabilità e parcheggi
- Art. 36 – Navigazione
- Art. 37 – Infrastrutture e impianti tecnologici
- Art. 38 – Immobili, attività e aree ambientalmente critiche

#### **Titolo IV**

##### **NORME FINALI**

- Art. 39 – Acquisizione di aree
- Art. 40 – Vigilanza e repressione degli interventi abusivi. Potere cautelare e sanzioni amministrative
- Art. 41 – Poteri di deroga e rettifiche cartografiche
- Art. 42 – Accordi di programma e conferenza dei servizi
- Art. 43 – Immobili militari
- Art. 44 – Comitato scientifico

**ALLEGATI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

ALLEGATO A

**Luoghi notevoli**

ALLEGATO B

**Viabilità di interesse ambientale**

ALLEGATO C

**Specie vegetali arboree di cui è ammessa l'introduzione**

— • —

**Titolo I  
NORME DI INQUADRAMENTO****Art. 1***(Ambito e contenuti del Piano Territoriale)*

1. Il presente piano territoriale di coordinamento ha effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale, ed è approvato con i contenuti di cui all'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il piano territoriale assume anche i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il presente piano apporta modifiche al perimetro di cui alla legge regionale 8 settembre 1984, n. 47 (Istituzione del Parco del Mincio), necessario per un miglior assetto territoriale.

4. Il piano individua, all'interno del confine del parco regionale, le aree a parco naturale, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

**Art. 2***(Elaborati del piano territoriale)*

1. Il piano territoriale si compone dei seguenti elaborati:

- a) Norme tecniche di attuazione;
- b) Allegati alle norme tecniche di attuazione:
  - A: Luoghi notevoli
  - B: Viabilità di interesse ambientale
  - C: Specie vegetali arboree di cui è ammessa l'introduzione;
- c) Tavole:
  - 1) Articolazione territoriale (fogli 1-15) in scala 1:10.000
  - 2) Luoghi notevoli ed aree di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità (fogli 1-15) in scala 1:10.000
  - 3) Unità ecosistemiche (fogli 1-15) in scala 1:10.000
  - 4) Aree proposte a parco naturale (fogli 1-15) in scala 1:10.000.

**Art. 3***(Effetti del piano territoriale e salvaguardie transitorie)*

1. I rapporti tra il P.T.C. e il piano territoriale di coordinamento provinciale sono regolati dall'art. 3 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1.

2. Le previsioni urbanistiche del P.T.C. sono vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

**Art. 4***(Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali)*

1. I comuni devono apportare, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del P.T.C., tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la zonizzazione del P.T.C. e inserendo nelle norme tecniche di attuazione il rinvio alle presenti norme.

2. I comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del P.T.C., provvedere con apposita variante all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del parco, tenendo conto degli indirizzi derivati dal P.T.C. di cui all'art. 6.

**Art. 5***(Standard urbanistici dei piani comunali)*

1. Al fine del calcolo dello standard per verde, gioco e sport previsto dall'art. 22, comma 2, lettera c), della l.r. 51/1975, i comuni consorziati possono individuare le relative aree anche al di fuori dei propri confini amministrativi purché ricadenti nell'ambito della zona ad attrezzature di servizio per il parco del presente piano, fino a un massimo di cinque mq/ab., nel rispetto, comunque, di quanto previsto dalle lett. b) e c) dello stesso art. 22, comma 8 bis, l.r. 51/1975.

2. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono ottemperare ai disposti di cui all'art. 22, commi 8 ter e 8 quater, l.r. 51/1975.

**Art. 6***(Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale delle aree esterne al perimetro del parco)*

1. I comuni del parco, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree confinanti con il perimetro del parco, devono tenere conto dei seguenti indirizzi:

a) sono tutelate e salvaguardate le superfici a bosco esistenti nonché le aree a destinazione agricolo-boschiva;

b) particolare attenzione è prestata alle caratteristiche geomorfologiche del terreno ed alla salvaguardia specifica dell'assetto idrogeologico tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 27 relativamente all'area di vulnerabilità idrogeologica;

c) le nuove espansioni residenziali non devono saldarsi all'edificato dei nuclei storici del parco posti a confine;

d) l'aggregato urbano è, preferibilmente, definito da perimetri continui, al fine di conseguire il minor consumo delle risorse naturali e territoriali;

e) si provvede alla sistemazione a verde delle aree libere mediante piantumazioni e cortine alberate, soprattutto lungo i confini del parco;

f) in aree confinanti con il perimetro del parco, in corrispondenza della viabilità di penetrazione, sono organizzati gli accessi al parco stesso, sia per quanto concerne gli aspetti funzionali (parcheggi e viabilità di penetrazione), che per gli aspetti ambientali (spazi verdi e cortine alberate);

g) fatte salve le preesistenze o le esigenze che non possano diversamente soddisfarsi, le zone produttive, con eccezione delle attività non nocive all'igiene e alla salute pubblica, sono da collocarsi a distanza dai confini del parco;

h) nuovi insediamenti di industrie insalubri di prima e seconda classe sono di massima esclusi, in aree confinanti al parco.

**Art. 7***(Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano)*

1. Sono strumenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale:

- a) i piani di settore;
- b) i piani delle riserve;
- c) i regolamenti d'uso;
- d) il piano di gestione;
- e) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati;

f) i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso, le denunce all'ente gestore previsti dalle presenti norme e dalla vigente legislazione.

2. Il piano territoriale è attuato dall'ente gestore; collabora all'attuazione del piano, con propri atti e progetti, l'amministrazione provinciale di Mantova, i comuni interessati, gli altri enti pubblici, nonché i privati, singoli o associati; l'ente gestore promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.

3. Relativamente agli atti pianificatori e programmatori, di cui al comma 1, l'ente gestore può acquisire specifici suggerimenti tecnici dal comitato di cui all'art. 44.

**Art. 8***(Piani di settore)*

1. L'ente gestore predispone piani di settore ai sensi dell'art. 20 della l.r. 86/1983, con particolare riguardo ai settori di cui al comma 2.

2. I piani di settore sono i seguenti:

- a) recupero delle aree degradate (art. 21);
- b) tutela idrogeologica (art. 27);
- c) boschi e vegetazione naturale (art. 28);
- d) faunistico (art. 29);
- e) agricoltura (art. 30);
- f) attività ricreative, sociali e culturali (art. 32);
- g) aree ambientalmente critiche (art. 38, comma 3).

3. Il piano di settore è adottato dall'ente gestore, quindi pubblicato mediante deposito presso la segreteria dell'ente stesso, che ne trasmette copia alla Giunta regionale e agli altri enti locali interessati e ne dà avviso al pubblico: l'avviso di deposito è dato mediante pubblicazione all'albo dell'ente gestore e di tutti gli enti interessati; nei trenta giorni successivi al deposito chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.

4. Il piano è approvato dall'ente gestore con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni; in mancanza di osservazioni il piano è definitivamente approvato.

5. Il piano diventa esecutivo dopo la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo dell'ente gestore della deliberazione definitiva di approvazione ed è trasmesso per conoscenza alla Giunta regionale nei venti giorni successivi.

6. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione del piano di settore fino all'approvazione del piano stesso e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione sono vietati opere ed interventi in contrasto con le disposizioni del piano adottato.

7. I piani di settore individuati dal precedente comma 2 possono essere adottati e approvati anche per stralci, seguendo le medesime procedure di cui ai precedenti commi; anche in tal caso si applicano le salvaguardie di cui al comma 6.

8. L'ente gestore può adottare, ai sensi del comma 3, piani anche per settori diversi da quelli individuati dal comma 2, previo parere vincolante della Giunta regionale; anche per tali piani si applicano le salvaguardie di cui al comma 6.

#### Art. 9

##### *(Piani delle riserve naturali)*

1. L'ente gestore gestisce le riserve naturali «Valli del Mincio» e «Vallazza», già istituite ai sensi di legge, in base alle norme del presente piano e, per quanto dal piano stesso non specificamente disciplinato, in base alle disposizioni del titolo II - capo 1 della l.r. 86/1983.

2. Per ogni riserva naturale è formato un piano della riserva, con le modalità ed i contenuti di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. III/1739 dell'11 ottobre 1984 «Riserva naturale Valli del Mincio - Determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f) dell'art. 12 della l.r. 86/83» e n. V/102 del 24 gennaio 1991 «Istituzione della riserva naturale Vallazza» ed in coerenza con i criteri stabiliti dal modello di gestione delle riserve naturali della Regione Lombardia sedi di garzaie, approvato con d.g.r. n. 6/29248 del 12 giugno 1997.

3. Il piano della riserva è adottato dall'ente gestore con le procedure di cui all'art. 8, comma 3, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente piano ed approvato dalla Giunta regionale.

4. Dalla data di pubblicazione del piano della riserva fino a quella di approvazione da parte della Giunta regionale e, comunque, per non oltre due anni dalla pubblicazione del piano stesso sono vietati opere ed interventi in contrasto con le disposizioni del piano adottato.

5. Il piano della riserva sostituisce, per la rispettiva zona, i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso, assumendone i rispettivi contenuti nel caso in cui detti strumenti attuativi contengano norme concernenti in tutto o in parte il territorio della riserva naturale.

6. In assenza del piano della riserva, le previsioni dei piani di settore eventualmente interessanti una riserva naturale sono subordinati, diversamente da quanto disciplinato dall'art. 8, comma 4, all'approvazione della Giunta regionale.

7. Relativamente alle aree boscate, come definite dall'art. 3, legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 (Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale» e dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale»), comprese nelle riserve naturali, il piano della riserva, in connessione a

motivate esigenze di conservazione della fauna selvatica, può modificare le prescrizioni contenute nei piani di assestamento esistenti; nel caso in cui il piano della riserva venga predisposto ed approvato precedentemente ai piani di assestamento, esso ne assume l'efficacia ed i contenuti tipici previsti dalla vigente normativa regionale di settore.

#### Art. 10

##### *(Regolamenti d'uso)*

1. I regolamenti per l'uso del territorio e dei beni, nonché per la gestione dei servizi, sono approvati dall'ente gestore.

2. Il regolamento è adottato dall'ente gestore, pubblicato all'albo dell'ente gestore stesso e dei comuni del parco per trenta giorni; nei successivi trenta giorni possono essere presentate da chiunque ne abbia interesse osservazioni, sulle quali decide l'ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.

3. I regolamenti, una volta approvati dall'ente gestore ai sensi del comma 2, divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo dell'ente gestore; i regolamenti definitivamente approvati sono altresì pubblicati agli albi dei comuni interessati.

4. Entro venti giorni dalla intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi per conoscenza alla Giunta regionale.

#### Art. 11

##### *(Piano di gestione)*

1. Il piano di gestione, che costituisce strumento di programmazione economico-sociale per l'attuazione delle finalità del P.T.C., è predisposto dall'ente gestore e proposto alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Il piano di gestione ha validità triennale, è articolato in programmi attuativi annuali ed è finalizzato all'attuazione degli interventi ed attività propri dell'ente gestore del parco ed all'incentivazione delle attività economico-sociali compatibili con le finalità del P.T.C.; esso definisce:

a) il programma di interventi economici ed incentivi per il riequilibrio agricolo-forestale del parco;

b) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, storico-culturale e architettonico;

c) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo e la fruizione sociale compatibili con gli obiettivi del P.T.C.;

d) la priorità degli interventi e le previsioni di spesa, anche in relazione alle possibilità di finanziamento derivanti dalla Regione o da soggetti diversi, per i settori di cui al comma 1 dell'art. 3, l.r. 86/1983;

e) le priorità ed i tempi per l'adozione dei piani di settore, fatte salve le priorità già individuate dal presente P.T.C..

3. Il piano di gestione e i suoi programmi annuali sono costituiti dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) elenco degli interventi da realizzare, compresi gli interventi inseriti nello specifico programma per il riequilibrio agricolo-forestale, con le relative modalità di attuazione;

c) descrizione e documentazione cartografica degli interventi;

d) relazione finanziaria con indicazione delle spese a carico dell'ente gestore e, se del caso, degli enti interessati o dei privati, nonché delle fonti di finanziamento pubbliche o private che si presume di reperire per far fronte a tali spese.

#### Art. 12

##### *(Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati)*

1. Per gli interventi esecutivi dell'ente gestore, qualora comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea della proprietà privata, la relativa deliberazione di approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

2. Gli interventi di cui al presente articolo, diretti a dare attuazione alle finalità di cui al presente piano, programmati ed approvati dagli enti interessati, sono sottoposti al preventivo parere dell'ente gestore, il quale può indicare modificazioni e prescrizioni esecutive vincolanti.

3. Gli enti pubblici di cui ai precedenti commi possono convenzionarsi con operatori privati per il raggiungimento delle finalità di cui al presente piano.

## Art. 13

(Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'ente gestore)

1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 6 e 10 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela di beni ambientali e di piani paesistici. Subdelega agli enti locali), sono sottoposti a parere obbligatorio dell'ente gestore:

a) gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4, art. 21, l.r. 86/1983;

b) specifici interventi e provvedimenti per i quali le norme del presente piano territoriale, i piani di settore, i piani delle riserve e i regolamenti d'uso prevedano esplicitamente il parere dell'ente gestore.

2. Nei casi di cui al comma 1, lett. b), l'ente gestore deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti; qualora entro detto termine l'ente gestore non provveda ad esprimersi, il parere si intende favorevole; nei casi di cui alla lett. a) del comma 1 si applicano i disposti di cui al comma 6, art. 21, l.r. 86/1983.

3. L'autorizzazione paesaggistica comunale subdelegata è rilasciata previa certificazione di conformità da parte dell'ente gestore sull'intervento proposto; tale certificazione è emessa nel termine e nei casi previsti dall'art. 10 l.r. 18/1997.

4. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni del parco, l'ente gestore, oltre ai comuni del parco interessati, deve esprimere, nell'ambito delle procedure previste dalla vigente legislazione, apposito parere, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla relativa richiesta, sulla base della relazione di compatibilità ambientale di cui al successivo art. 15, comma 8; a tal fine l'Ente gestore e i Comuni del parco interessati devono necessariamente partecipare alla conferenza dei servizi convocata a termini dell'art. 3, d.P.R. 383/94; in tal caso il parere è reso nell'ambito della conferenza dei servizi, con le modalità di cui all'art. 4 dello stesso d.P.R. 383/94.

5. Le autorizzazioni di competenza dell'ente gestore, previste dalla vigente legislazione, nonché dalle norme del presente piano, sono emesse, fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale.

6. Per gli interventi riguardanti i boschi, l'ente gestore rilascia autorizzazione paesaggistica in via di subdelega ai sensi dell'art. 6 l.r. 18/1997, con le modalità previste dagli artt. 8 e 11 della stessa l.r. 18/1997.

7. La gestione di servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessione d'uso o di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie; nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo, da parte dell'ente gestore, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente gestore del parco delle attrezzature alla scadenza della concessione.

8. Nei casi di interventi soggetti a denuncia all'ente gestore, previsti dalla vigente legislazione o dalle norme del presente piano territoriale, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione, dell'indicazione delle eventuali migliorie ambientali o culturali derivanti dall'intervento; il presidente dell'ente gestore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, fatto salvo quanto previsto all'art. 26, comma 6, può inibire l'intervento e dettare prescrizioni esecutive: a tal fine le opere non possono iniziare prima della scadenza di detto termine.

9. L'ente gestore, con proprio regolamento, può stabilire, in relazione alla natura e rilevanza degli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia, quale specifica documentazione illustrativa e tecnica debba essere prodotta in allegato alle istanze di autorizzazione o alle denunce.

10. Per l'emanazione degli atti e pareri, di cui al presente articolo, l'ente gestore può avvalersi del comitato di cui all'art. 44.

## Art. 14

(Garanzie)

1. In caso di intervento convenzionato, autorizzato, in concessione o soggetto a denuncia l'ente gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie rilasciate da primari istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico e, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ente gestore.

## Art. 15

(Dichiarazione di compatibilità ambientale)

1. Fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dalle leggi vigenti in materia, per le fattispecie ivi non contemplate, in tutte le aree del parco sono soggetti a dichiarazione di compatibilità ambientale (DCA) i seguenti interventi se e in quanto ammessi dalle presenti norme:

a) progetti di bonifica agricola o di idraulica agricola superiori a 50 ettari;

b) realizzazione di insediamenti industriali artigianali, ristrutturazione di quelli esistenti o loro ampliamenti in misura superiore al 20% della superficie utile;

c) realizzazione di nuove strade statali e provinciali;

d) nuove infrastrutture per il trasporto e la navigazione che interessino un ambito sovracomunale;

e) realizzazione di depuratori, oleodotti, gasdotti, elettrodotti e relative strutture connesse;

f) impianti per la produzione industriale di energia, dighe e altri impianti destinati a trattenerne le acque o ad accumularle in maniera durevole, di altezza inferiore a 10 metri e/o di capacità inferiore a 100.000 mc.

2. La D.C.A. è redatta, sulla base di uno studio interdisciplinare, da professionisti esperti in materia ambientale e pianificatoria che, sotto la personale responsabilità:

a) garantiscano il rispetto di ogni disposizione del presente piano territoriale, nonché dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;

b) garantiscano il rispetto della vigente legislazione in materia di tutela ambientale;

c) indichino i dati necessari per individuare e valutare gli effetti negativi, diretti e indiretti, che, l'intervento può avere sull'ambiente, inteso nei seguenti fattori e nell'integrazione tra i fattori stessi: l'uomo, la flora, la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, inteso come contesto di sistemi naturali e storico-culturali, anche di tipo agrario;

d) descrivano le misure per evitare o annullare o ridurre al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi sull'ambiente;

e) riassumano in una sintesi non tecnica le indicazioni di cui alle precedenti lett. b), c), d).

3. Acquisito il parere del Comitato scientifico, di cui al successivo art. 44, gli elementi essenziali dello studio e le soluzioni tecniche adottate, anche in relazione alle indicazioni dello stesso Comitato, sono trasfusi in una convenzione, a cura e spese del richiedente, da stipularsi con l'Ente gestore, nella quale è, altresì, determinato l'indennizzo per i danni ambientali non ripristinabili o recuperabili; l'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva stipula della convenzione.

4. L'Ente gestore approva la convenzione; la relativa deliberazione, unitamente alla bozza di convenzione e allo studio interdisciplinare, è depositata in libera visione presso la segreteria dell'Ente gestore per 30 giorni consecutivi.

5. Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 4°, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni.

6. L'Ente gestore, successivamente alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 5°, approva definitivamente, esaminate le eventuali osservazioni, la convenzione.

7. Gli elementi di cui al precedente 2° comma, lett. b), c), d), e), debbono essere contenuti in un'apposita relazione da presentarsi in occasione della progettazione di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei Comuni del parco interessati; sulla base di detta relazione l'ente gestore si esprime a termini del precedente art. 13, 3° comma.

## Titolo II ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

### Art. 16 (Perimetri e azzonamento)

1. Nelle tavv. 1 e 4 sono individuati il perimetro del parco regionale, in modifica di quello individuato con l.r. 47/1984 ai fini di un miglior assetto territoriale, e la proposta di perimetro di parco naturale, individuato ai sensi della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32, integrativa e modificativa della l.r. 86/1983, in cui sono ricomprese le aree agroforestali o incolte, caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali ai sensi delle successive norme.

2. Il territorio del parco, comprensivo delle aree porposte a parco naturale ai sensi del comma 1, è articolato nei seguenti ambiti di tutela e zone territoriali, identificati con appositi simboli grafici nella tav. 1:

- a) riserve naturali delle Valli del Mincio e della Vallazza (art. 17);
- b) zona di tutela dei valori ecologici (art. 18);
- c) zona di riequilibrio e tampone ecologico (art. 19);
- d) zona ad attrezzature di servizio per il parco (art. 20);
- e) zona di recupero ambientale (art. 21);
- f) zona destinata all'attività agricola (art. 22);
- g) aggregati storici e nuclei di antica formazione (art. 23);
- h) zona di iniziativa comunale orientata (art. 24);
- i) ambito di tutela dei rilievi morenici (art. 25, art. 33);
- j) ambito di protezione delle pertinenze fluviali (art. 26).

3. Il P.T.C., con riferimento a tutte le aree del parco, comprese quelle proposte a parco naturale, individua altresì, con appositi simboli grafici nelle tavv. 2 e 3, i principali elementi di importanza naturalistica e paesistica, e precisamente:

- a) ambito di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità (tav. 2, art. 27);
- b) terrazzi morfologici (tav. 2, art. 25, art. 33);
- c) luoghi notevoli (tav. 2, art. 33), distinti in:
  - categoria 1: ritrovamenti e siti archeologici;
  - categoria 2: edifici e manufatti di interesse storico-architettonico;
  - categoria 3: edifici rurali emergenti per architettura e valori paesistici;
- d) unità ecosistemiche (tav. 3, art. 28).

### Art. 17 (Riserve naturali delle valli del Mincio e della Vallazza)

1. Il P.T.C. individua, con appositi simboli grafici e numerazione, nelle tavole di piano i confini delle riserve naturali «Valli del Mincio» con la relativa area di rispetto e «Vallazza», già istituite rispettivamente ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 12 della l.r. 86/1983, proponendo modifiche, rispetto ai confini originari, per la riserva naturale «Valli del Mincio» e la relativa area di rispetto.

2. Nelle riserve naturali di cui al comma 1 e nelle relative aree di rispetto si applicano le disposizioni di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. III/1739 dell'11 ottobre 1984 e n. V/102 del 24 gennaio 1991, nonché quanto previsto all'art. 9 relativamente alle modalità di formazione ovvero di revisione dei relativi piani.

3. Il P.T.C. riporta altresì con apposito simbolo grafico nella tavola 1 il perimetro della riserva statale «Bosco Fontana», esterna ai confini del parco, per la quale vige il regime di tutela determinato ai sensi dell'art. 17 della legge 394/1991; l'ente gestore del parco collabora con il relativo organismo di gestione per il coordinamento delle rispettive iniziative di tutela, con particolare riferimento alle azioni da assumersi nelle aree circostanti la riserva statale per evitare fenomeni nocivi e di disturbo, per ottimizzare il regime delle acque superficiali e di falda, nonché per la regolamentazione dell'accessibilità e della fruizione sociale.

### Art. 18 (Zona di tutela dei valori ecologici)

1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico nella tav. 1, la zona di tutela dei valori ecologici, destinata alla conservazione attiva dei valori naturalistici e scientifici esistenti, alla ricostituzione del bosco, al risanamento di elementi di degra-

do esistenti in aree di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.

2. In detta zona l'obiettivo di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali, sia sotto il profilo vegetazionale, sia sotto il profilo faunistico, è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura; l'esercizio dell'agricoltura è consentito se preesistente all'entrata in vigore del P.T.C. e in quanto compatibile e funzionale agli obiettivi indicati dal presente articolo e non può comunque comportare livellamenti, sbancamenti dei terreni, bonifiche agricole o la modifica delle componenti morfologiche e vegetazionali dell'ambiente fluviale.

3. In tale zona gli interventi devono conseguentemente tendere alla conservazione della vegetazione e a favorire l'evoluzione verso condizioni di elevata naturalità favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.

4. Nella zona di cui al presente articolo l'obiettivo della gestione aleutica deve consistere nel mantenimento e nella ricostituzione di una comunità ittica equilibrata ed in grado di autosostenersi mediante la riproduzione naturale; a tal fine i tratti di corsi d'acqua naturali in essa ricompresi sono da destinarsi alla protezione, ripopolamento e tutela della fauna ittica.

5. L'ente gestore, nella formazione del piano di settore agricoltura, individua le azioni volte a salvaguardare e potenziare dette zone, prevedendo i necessari accordi con gli operatori agricoli dei fondi interessati, ed in particolare:

a) azioni di sostegno alle attività agricole funzionali agli obiettivi di cui al comma 2, con prevalente orientamento alla produzione forestale;

b) norme ed incentivi per l'orientamento delle coltivazioni verso colture poliennali (prati alterni, prati stabili, bosco misto);

c) misure di controllo accurato delle utilizzazioni agronomiche di deiezioni animali e degli apporti fertilizzanti e/o ammendanti di qualsiasi origine.

6. La tutela dei boschi, della vegetazione spontanea e delle zone umide all'interno di tale zona è disciplinata dalle relative norme di settore.

7. Sono consentiti comunque tutti gli interventi che l'ente gestore ritiene necessari per l'attuazione degli scopi del piano, per la finalità della migliore tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna nonché per la fruizione da parte del pubblico di cui al comma 9.

8. A tal fine, tali zone sono oggetto prioritario di programmi di riqualificazione ambientale e di nuove modalità di coltivazione a minore impatto ambientale per i quali l'ente gestore predispone progetti e richieste di finanziamenti; tali programmi possono essere oggetto di convenzione tra l'ente gestore ed i proprietari delle aree coltivate.

9. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa; a tal fine sono esclusivamente consentiti gli interventi legati alla formazione di percorsi ciclopedonali ed equestri che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi.

10. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento diretto o indiretto della fauna, della vegetazione naturale e delle zone umide; in particolare è vietato:

a) costruire opere edilizie di qualsiasi genere, fatti salvi i manufatti destinati alle attività connesse alla conservazione e al potenziamento dei valori naturalistici e scientifici, realizzati dall'ente gestore;

b) abbandonare rifiuti e costituire depositi di materiali di qualsiasi genere, anche in forma controllata e temporanea, fatta eccezione per l'ammasso di sostanza organica in attesa di utilizzo per la normale pratica agronomica, zootecnica e forestale;

c) produrre luci notturne;

d) uscire dalle strade di servizio e dai sentieri battuti con veicoli di qualsiasi tipo ed introdurre cani se non al guinzaglio;

e) procurare disturbo o rumori molesti;

f) svolgere attività pubblicitarie, compresa l'apposizione di cartelli o insegne pubblicitarie, organizzare manifestazioni folkloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;

g) introdurre specie animali o vegetali attualmente non

caratteristiche del territorio, con l'esclusione delle specie utilizzate per le colture e degli animali da cortile;

h) asportare o danneggiare piante e fiori, catturare e uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi; sono fatte salve le tradizionali attività di raccolta delle erbe palustri, del fior di loto e della castagna d'acqua, nonché, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'asportazione di flora spontanea per scopi scientifici e didattici;

i) raccogliere o manomettere reperti archeologici e fossili;

j) introdursi nei corpi idrici con imbarcazioni a motore di qualsiasi tipo;

k) alterare il regime e la composizione delle acque, captare, deviare od occultare le sorgive, attuare interventi di bonifica di qualsiasi tipo ed il prosciugamento degli ecosistemi umidi, modificare la struttura idrografica ed idrogeologica;

l) ancorare in modo permanente barconi alle sponde dei corpi idrici;

m) realizzare capanni in qualsiasi materiale, ancorché temporanei;

n) costruire gallerie, sbancamenti, strade, oleodotti, gasdotti, linee elettriche, telefoniche e tecnologiche in genere, aprire o coltivare cave e miniere, operare modificazioni morfologiche;

o) esercitare il pascolo ovino e caprino;

p) svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi della zona.

11. Per le aree ricadenti nella zona di cui al presente articolo il piano di settore dei boschi e della vegetazione naturale stabilisce le modalità e i termini per il progressivo rimboscimento dei terreni attualmente destinati a pioppeto o ad altre colture arboree a rapido accrescimento, fatti comunque salvi i criteri di gestione stabiliti dalla d.g.r. n. 6/29248 del 12 giugno 1997 per le aree interessate da nidificazione di ardeidi gregari; anche in assenza di piano di settore l'ente gestore può chiedere l'imboscimento dell'area a seguito del taglio del pioppeto, secondo le modalità definite da apposita convenzione, che può prevedere l'eventuale corresponsione di contributi economici al proprietario per la realizzazione dell'intervento.

12. Fino all'approvazione del piano di settore di cui al comma 11 e fatti comunque salvi i criteri di gestione di cui alla d.g.r. n. 6/29248 del 12 giugno 1997, per le aree interessate dalla nidificazione di ardeidi gregari, il governo dei pioppeti è soggetto alle seguenti prescrizioni:

a) il taglio deve avvenire nei mesi di ottobre e novembre;

b) l'erpicazione deve avvenire nei mesi di marzo e agosto;

c) deve essere lasciata una striscia perimetrale di vegetazione spontanea erbacea/arbustiva dell'ampiezza di almeno sei metri;

d) deve essere lasciata ogni cinque filari di pioppo una striscia dell'ampiezza dell'interfilare e della lunghezza dell'intero impianto non arata e non erpicata con un turno di rotazione di almeno tre anni;

e) dopo lo scalvo dei pioppeti si lasciano in sito i rami recisi;

f) l'impianto di nuovi pioppeti deve avvenire con individui di *populus alba* e di cloni in grado di mantenere le produzioni attese anche senza l'uso di fitofarmaci e senza l'estirpazione del sottobosco.

#### Art. 19

##### (Zona di riequilibrio e tampone ecologico)

1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico nella tav. 1 la zona di riequilibrio e tampone ecologico, destinata:

a) alla conservazione attiva dei valori naturalistici e scientifici esistenti;

b) al risanamento di elementi di degrado e di criticità esistenti in zone di elevato valore o di elevata vulnerabilità ambientali;

c) al collegamento funzionale di ecosistemi a sviluppo naturale, altrimenti scollegati;

d) alla riduzione degli effetti negativi di pressioni esterne sulle zone di importanza ecologica.

2. In tale zona il parco incentiva gli interventi di ricostruzione della continuità dell'ecosistema naturale attraverso l'uso di specie vegetali autoctone caratteristiche degli ambienti

territoriali in oggetto e gli interventi atti a ridurre le pressioni ambientali sugli ecosistemi pregiati limitrofi, in particolare la ricostruzione degli ecosistemi acquatici e paracquicoli in funzione di tutela e incremento della fauna ittica, nonché la realizzazione di unità ambientali ad elevata capacità di depurazione naturale, di cortine vegetali per mitigare i rumori e gli inquinanti atmosferici.

3. Gli interventi di consolidamento idrogeologico, rimboscimento e graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale sono effettuati secondo quantità, criteri e modalità stabiliti dal piano di settore dei boschi e della vegetazione naturale, ovvero da convenzioni quadro o aziendali stipulate con l'ente gestore.

4. Subordinatamente a tali finalità primarie, è consentito l'esercizio dell'agricoltura secondo qualità e modalità compatibili con la fragilità idrogeologica della zona che deve essere comunque orientata all'adozione di tecniche più rispettose dell'ambiente.

5. A tal fine, il piano di settore agricoltura propone ed incentiva, anche attraverso speciali progetti e interventi, il potenziamento dei caratteri di naturalità di queste aree, prevenendo altresì norme specifiche atte ad orientare il comportamento degli operatori economici ai seguenti criteri premianti:

a) sostituire progressivamente i boschi monospecifici con il bosco misto;

b) conservare ed incrementare le superfici destinate al prato stabile e a colture che non facciano uso di fitofarmaci;

c) razionalizzare l'impiego di prodotti chimici;

d) adottare tecniche agronomiche compatibili con l'ambiente, quali forme di agricoltura biologica e di conduzione integrata.

6. Tali aree sono oggetto prioritario di programmi di riqualificazione ambientale e di nuove modalità di coltivazione a minor impatto ambientale per i quali l'ente gestore predispona progetti e richieste di finanziamenti; tali programmi possono essere oggetto di convenzione tra l'ente gestore e i proprietari o conduttori delle aree coltivate.

7. È ammessa unicamente la nuova edificazione destinata ad attività agricolo-produttiva, entro i limiti di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole); tale attività edificatoria è ammessa solo in prossimità e a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del presente piano, salvo comprovata impossibilità tecnica, da dimostrarsi mediante certificazione rilasciata dalla competente struttura provinciale.

8. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano si applicano le disposizioni dell'art. 34.

9. È consentita la realizzazione di impianti destinati alla depurazione delle acque purché gli scarichi non versino direttamente in corsi d'acqua superficiali, ma in ecosistemi ad alta capacità di autodepurazione specificamente realizzati.

10. È consentita la fruizione da parte del pubblico, a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa e delle attività agricole; sono ammessi gli interventi relativi alla realizzazione di attrezzature per la ricreazione e il tempo libero previsti dal piano di settore, per le attività ricreative, sociali e culturali.

11. Per la tutela e ricostruzione della vegetazione naturale si applicano le norme di settore di cui all'art. 28, con particolare riferimento alla tutela delle unità ecosistemiche individuate nella tavola 4, nelle quali non è consentito l'esercizio di attività agricole ed è vietato il pascolo ovino e caprino.

12. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate nella località «Valle dei Signori» sono identificati i seguenti ulteriori obiettivi gestionali:

a) ricomposizione del tessuto ambientale attraverso la ricostruzione delle zone umide preesistenti (con particolare attenzione ai cariceti);

b) realizzazione delle opere idrauliche che permettano di raggiungere il risultato di cui alla lett. a);

c) realizzazione, qualora vi fosse la disponibilità da parte delle autorità competenti, di un sovrappasso del canale navigabile con unità ambientali a sviluppo spontaneo che consentano la continuità ecologica tra le due sponde del canale.

13. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate a contorno della riserva statale del Bosco Fontana

ulteriore obiettivo gestionale è costituito dall'ottimizzazione del regime delle acque superficiali e di falda, in funzione della conservazione della biocenosi forestale del Bosco Fontana; a tal fine l'ente gestore, in collaborazione con il competente consorzio di bonifica e con l'organismo di gestione della riserva statale, predispone ed attua un apposito progetto di intervento.

14. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate sulle rive dei laghi di Mantova ulteriore obiettivo gestionale è costituito dalla realizzazione del progetto di parco periurbano, secondo quanto specificato dall'art. 32, comma 3, lett. e).

#### Art. 20

##### *(Zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco)*

1. Sono individuate con apposito segno grafico e riferimento numerico in tav. 1 quelle aree, specificamente disciplinate ai commi 3, 4, 5, 6, classificate come zona ad attrezzature di servizio per il parco, nelle quali la destinazione funzionale prevalente consiste, nel rispetto dei fini di tutela del piano, nel mantenimento, sviluppo e nuovo insediamento di servizi e infrastrutture dell'ente gestore del parco diretti all'organizzazione degli uffici, all'informazione del pubblico, alla didattica, alla fruizione ricreativa, alla ricezione e ospitalità per i visitatori.

2. Le aree classificate in tale zona costituiscono obiettivo prioritario nell'ambito della pianificazione di settore per le attività ricreative, sociali e culturali, di iniziativa pubblica o privata da assoggettare a specifica convenzione con l'ente gestore del parco.

3. L'area identificata con il n. 1: «Villa e boschetto Bertone» è destinata alla ricomposizione del tessuto ambientale, realizzazione di strutture e recupero degli edifici esistenti per scopi didattici, divulgativi e scientifici.

4. L'area identificata con il n. 2: «Loghino Ariello - Rivalta sul Mincio» è destinata al recupero e organizzazione degli edifici esistenti per l'allestimento di un centro visitatori, con principale collegamento logistico e funzionale con l'adiacente riserva delle Valli del Mincio.

5. L'area identificata con il n. 3: «ex cave a nord-ovest del Bosco Fontana» è destinata al recupero e all'organizzazione di spazi per la ricreazione ed il tempo libero, senza realizzazione di volumi, anche al fine di alleggerire e migliorare la fruizione della riserva statale di Bosco Fontana; il relativo progetto di intervento, esteso a tutta l'area interessata, deve stabilire:

a) l'articolazione di dettaglio degli spazi interessati, con la definizione delle aree e delle strutture da recuperare a scopi naturalistici, con particolare riferimento all'ornitofauna; di quelle da attrezzare per uso ricreativo; di quelle da mantenere a uso agricolo; per gli specchi d'acqua artificiali per i quali sia ammessa l'attrezzatura ad uso del pubblico il fondale deve comunque essere sagomato in modo da consentire, per almeno il cinquanta per cento del totale lineare delle sponde, l'impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente;

b) le norme regolamentari per l'uso dell'area attrezzata.

6. Le aree identificate con il n. 4: «Sparafucile» e «Forte Fossamano» sono destinate al recupero degli immobili ivi ubicati, da destinare ad uffici e strutture di servizio per il parco, a servizi di accoglienza e informazione al pubblico, di ospitalità per i visitatori quali campeggio e ostello; il relativo progetto di intervento deve riguardare anche le aree di pertinenza degli edifici da recuperare.

#### Art. 21

##### *(Zona di recupero ambientale)*

1. È individuata con apposito segno grafico in tav. 1 la zona destinata al recupero ambientale, nella quale attività di escavazione e di discarica determinano o hanno determinato un generale degrado ambientale, per cui si rende necessario un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela e valorizzazione ambientale del parco.

2. Nella zona di cui al presente articolo il recupero ambientale è finalizzato:

a) a mettere in sicurezza le aree caratterizzate da elevata vulnerabilità idrogeologica ed a favorire il ripristino dell'ambiente naturale al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dell'assetto morfopaesistico del territorio;

b) al recupero a fini agricoli;

c) a ricostruire e favorire un'evoluzione di tipo naturalistico dei siti con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali attraverso forestazione naturalistica delle zone umide, tenendo conto delle unità ecosistemiche individuate nella tav. 4;

d) a recuperare aree da destinare alla realizzazione di opere ed attrezzature a limitato impatto ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, educativi e sociali.

3. Il piano di settore per il recupero delle aree degradate, da approvarsi anche per stralci, determina le modalità di intervento nelle aree ubicate nella presente zona, individuandone gli obiettivi del recupero, in conformità con gli obiettivi definiti dal comma 2, nonché nel rispetto delle seguenti norme:

a) per ogni area individuata dal piano di settore come attrezzata deve essere indicato:

- 1) il carico antropico sopportabile in relazione all'utilizzazione prevista;
- 2) l'ipotesi di assetto generale dell'area;
- 3) l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde e parcheggio;
- 4) la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
- 5) la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, con particolare riguardo agli impianti di smaltimento rifiuti (solidi e liquidi), nonché la loro connessione alle reti comunali di allontanamento;

b) per le aree che il piano di settore individua come da mantenere allo stato naturale deve essere privilegiato un assetto che ne valorizzi le caratteristiche ambientali, pur consentendo l'inserimento di elementi per favorirne la fruizione quali panchine, tavoli, servizi igienici;

c) per gli immobili e le attività di cui dell'art. 38 devono essere individuate le opere di mitigazione, ripristino e recupero ambientale necessarie;

d) per le aree individuate dal piano di settore come «verde attrezzato» la superficie a verde deve essere adeguatamente attrezzata con specie arboree autoctone e le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti mantenendo un rapporto tra area pavimentata e area a verde non superiore a mq uno ogni mq dieci; in tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma è consentita la sola installazione di strutture per il gioco dei bambini; è altresì consentita l'edificazione di piccoli chioschi, purché strettamente funzionale alle esigenze dell'utenza e con superficie lorda di pavimento non superiore a mq cento per ogni singola area a verde attrezzato;

e) le attività di auto e moto cross e il tiro al piattello, sono soggette a preventiva autorizzazione del parco.

4. In assenza del piano di settore sono unicamente consentiti gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

5. Le zone di cui al presente articolo sono recuperate sulla base di apposite convenzioni tra l'ente gestore del parco, le altre amministrazioni pubbliche e i privati; alla convenzione è allegato il progetto di intervento e una relazione che contenga:

a) un'analisi dettagliata delle condizioni di degrado ambientale dell'area e delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche e idrogeologiche del sito, nonché quelle naturalistico-ambientali, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;

b) una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito;

c) una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico-ambientale delle opere proposte per la sistemazione, come risultanti da elaborati grafici, fotografie, indagini specifiche, atti a rappresentare in scala adeguata lo stato di fatto e le opere in previsione.

6. Tutti gli interventi di recupero ambientale devono essere eseguiti, laddove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, che prevedano l'utilizzo di prevalenti materiali vivi al fine di ottenere il migliore inserimento dell'opera nell'ambiente circostante; nelle situazioni in cui non è possibile intervenire esclusivamente con tali tecniche, si utilizzano al meglio le tecniche dell'ingegneria tradizionale, opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica.

## Art. 22

*(Zona destinata all'attività agricola)*

1. Le aree ricomprese nella presente zona, identificate con apposito simbolo grafico nella tav. 1, sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, ivi compreso l'allevamento zootecnico e le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché l'attività di agriturismo nei limiti indicati dalle presenti norme.

2. Oltre alle colture erbacee e arboree, pioppeti compresi, è pure consentito l'allevamento del bestiame bovino, equino, suino, ovino ed avicunicolo, nonché l'esercizio delle attività di trasformazione dei prodotti.

3. Per quanto si riferisce all'attività di allevamento nell'ambito delle aziende agricole devono essere rispettati i parametri contenuti nella legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici), nel suo regolamento di attuazione e relative integrazioni e modifiche; il piano di settore Agricoltura, di cui al successivo art. 30, può dettare prescrizioni per una miglior definizione del carico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata in conduzione per il bestiame bovino da latte e da carne, per equini ed ovini, per allevamenti suini ed avi-cunicoli, in funzione delle caratteristiche dei suoli.

4. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi zootecnici senza terra né ampliamenti degli insediamenti esistenti destinati ad allevamenti senza terra.

5. Non sono consentite colture avvicendate che abbisognino di sostanze chimiche di sintesi (diserbanti e concimi chimici) nelle zone adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi, per una fascia di m. dieci dalle sponde o dal piede esterno degli argini; in tali fasce sono invece consentiti i prati nonofiti di leguminose o i prati stabili polifiti.

6. Per la realizzazione di strutture edilizie si applicano le prescrizioni di cui alla l.r. 93/1980, fatte comunque salve le prescrizioni più restrittive contenute nelle norme di settore del presente piano.

7. Ai fini del computo dei volumi realizzabili di cui all'art. 2 della l.r. 93/1980, va considerato anche il terreno a disposizione delle imprese agricole singole o delle imprese cooperative situato all'esterno del parco ed al servizio delle imprese stesse.

8. È consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione; l'installazione di tunnel di copertura superiori ai mille mq. è soggetta al preventivo parere dell'ente gestore che può dettare prescrizioni specifiche per l'adeguata regimazione delle acque meteoriche; la realizzazione di serre è consentita secondo i disposti dell'art. 2, comma 3, l.r. 93/1980.

9. Nella zona non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio, nonché quelle pertinenti agli insediamenti agricoli;

b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali al di fuori dei cantieri per l'esecuzione di interventi consentiti, che non siano quelli connessi con la normale pratica agricola quali stallatico, terricciami, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legname d'opera e da ardere;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli;

f) lo sbancamento dei terrazzamenti e dei declivi;

g) rape di nuove cave; le bonifiche agrarie, anche con asportazione di materiale, sono consentite secondo le prescrizioni dell'art. 30;

h) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua e dei laghi ivi compresi i prati ed i boschi soggetti ad esondazioni lungo le rive, così come appositamente individuati dal piano di settore di cui all'art. 28.

## Art. 23

*(Aggregati storici e nuclei di antica formazione)*

1. Sono individuate con apposito simbolo grafico nella tav. 1 come aggregati storici e nuclei di antica formazione le aree

comprendenti gli immobili e relative pertinenze che rivestono particolare interesse architettonico, storico-culturale ed ambientale per il parco, come tali da sottoporre a specifica tutela e valorizzazione.

2. I comuni, in sede di adeguamento al P.T.C. dei propri strumenti urbanistici generali, provvedono ad azionare tali aree come zona omogenea A del P.R.G., specificandone i confini a scala adeguata ed a corredare di conseguenza il Piano Regolatore Generale con le analisi richieste ai sensi dell'art. 17 della l.r. 51/1975.

3. Devono in ogni caso considerarsi parti integranti dei centri e nuclei storici, indipendentemente dalla classificazione urbanistica:

a) le aree di pertinenza funzionale o visiva degli edifici;

b) le aree inedificate in diretto rapporto ottico con il bene oggetto di tutela;

c) il verde e le fasce di rispetto idonee ad assicurare la fruibilità percettiva dell'insieme.

Gli elementi di cui al presente comma devono essere tutelati poiché indispensabili per il mantenimento della continuità degli spazi, del tessuto edilizio, del verde e per la definizione dell'immagine paesistica complessiva.

4. Fino agli adempimenti di cui al comma 2, nelle aree di cui al presente articolo, sono consentiti esclusivamente gli interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

5. Negli aggregati storici e nuclei di antica formazione le autorizzazioni paesistiche sono rilasciate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) ogni intervento è effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente circostante, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;

b) i giardini e gli spazi aperti sono tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle esenze vegetali;

c) non è consentito l'uso degli spazi aperti per il deposito di materiali ove comporti un degrado ambientale.

6. Ai progetti delle opere da eseguirsi nei centri storici e nuclei di antica formazione, escluse quelle di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della l. 457/1978, devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici riguardanti:

a) la descrizione del paesaggio urbano, dell'ambiente e del contesto territoriale interessato;

b) la descrizione del progetto relativo all'intervento proposto;

c) l'evidenziazione dell'entità e della natura delle trasformazioni indotte dall'intervento proposto sull'ambiente e il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazione previsti.

7. Non sono comunque consentiti interventi di demolizione e ricostruzione nonché aumenti di volume e ristrutturazione urbanistica che non siano inquadrati in piano di recupero; tali interventi non devono comunque modificare o alterare i caratteri e l'impianto urbanistico ed edilizio dell'area interessata; nella predisposizione del piano di recupero si deve avere cura di rispettare la continuità formale delle cortine e nel caso di volumi realizzati all'interno di isolati questi non devono risultare preminenti rispetto all'assetto dell'edificato esistente; lo studio analitico percettivo, mirato alla conservazione e realizzazione di rimandi visivi tra ambito edificato e paesaggio agricolo e fluviale circostante è parte integrante della documentazione del piano di recupero; tale studio analitico deve incidere sulle scelte progettuali attraverso un'adeguata valorizzazione degli spazi liberi, dell'assetto dei volumi e nella composizione dei pieni e dei vuoti sui prospetti.

## Art. 24

*(Zona di iniziativa comunale orientata)*

1. È individuata con apposito segno grafico nella tav. 1 la zona di iniziativa comunale orientata che comprende gli aggregati urbani dei singoli comuni, i quali sono rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al pare-

re dell'ente gestore del parco di cui all'art. 13 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dal precedente art. 15.

3. Gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi, al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, garantiscono che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, sia nelle scelte dei materiali da costruzione, sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.

4. Nella presente zona gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:

a) il completamento della struttura urbana privilegia il recupero dei volumi esistenti;

b) le nuove edificazioni sono realizzate nel rispetto dei con i visuali con particolare riferimento alle norme di tutela paesaggistica per i terrazzi morfologici di cui all'art. 33;

c) l'espansione dell'edificato avviene in continuità rispetto all'esistente ed è preferibilmente definita da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i nuovi sviluppi devono essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;

d) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale è mantenuta la morfologia anche in relazione ai con i visuali di interesse paesistico;

e) è mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;

f) i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi;

g) le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui al punto c) del comma 2, art. 22, l.r. 51/1975 sono collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti localizzati in modo tale da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra le attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco.

5. In sede di adeguamento dei P.R.G. devono essere indicati tutti gli edifici e gli impianti incompatibili con le finalità del parco secondo i criteri di cui all'art. 38, stabilendo destinazioni d'uso, anche in difformità con quelle preesistenti, nonché il recupero dell'area a verde pubblico; tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.

### **Titolo III**

#### **NORME DI TUTELA DI SETTORE**

##### *Art. 25*

##### *(Norme di tutela geomorfologica)*

1. Sono individuati con apposito perimetro in tav. 1 i rilievi morenici per i quali il parco, anche mediante specifici progetti d'intervento di cui all'art. 12, persegue l'obiettivo principale della tutela e del recupero del patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico attraverso la salvaguardia delle emergenze geomorfologiche e la riqualificazione delle altre risorse naturali, con particolare riferimento al mantenimento e potenziamento delle superfici boscate.

2. Compatibilmente con gli obiettivi enunciati al comma 1, nel rispetto delle norme di zona di cui all'art. 22 e delle norme di tutela paesistica di cui all'art. 33, nei rilievi morenici è consentito l'esercizio dell'attività agricola, in conformità alle disposizioni dell'art. 30.

3. Nei rilievi morenici sono comunque vietati:

a) spianamenti e terrazzamenti, bonifiche agricole e livellamenti;

b) variazioni di pendenza dei terrazzi naturali;

c) scalzamento al piede e movimenti di terreno che implicano, ad opere ultimate, scavi e/o reinterri di altezza superiore a m. 1,50.

4. Con apposito simbolo grafico sono individuati in tav. 2 i terrazzi morfologici che testimoniano le alterne fasi di deposizione ed erosione dei vari corsi d'acqua, destinati alla salva-

guardia dei lineamenti fondamentali e peculiari del paesaggio naturale.

5. Lungo gli orli dei terrazzi morfologici così individuati è vietata qualsiasi nuova edificazione, nonché:

a) modificare la pendenza delle scarpate di terrazzo ed arretrare le stesse;

b) spianare le scarpate di terrazzo o comunque modificare eventuali gradoni;

c) distruggere la vegetazione arborea presente sugli orli, sulle scarpate e al piede del terrazzo.

6. Sono comunque consentite le opere di difesa e consolidamento dei terreni nonché gli interventi di recupero ambientale realizzati o autorizzati dall'ente gestore, che devono essere eseguiti con interventi di ingegneria naturalistica, secondo le tipologie stabilite dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 5/50989 del 7 aprile 1994 ed i criteri definiti dalla direttiva approvata con d.g.r. n. 6/6586 del 19 dicembre 1995.

##### *Art. 26*

##### *(Norme di tutela per la salvaguardia delle sponde dei corpi idrici)*

1. È individuato in tav. 1, con apposito perimetro, l'ambito di protezione delle pertinenze fluviali, comprendente le aree interessate dalla presenza dei corsi d'acqua e relativi ambiti vallivi, costituiti da ordini diversi di terrazzamenti, e le aree a contorno delle incisioni fluviali, tendenzialmente ribassate rispetto al piano fondamentale della pianura.

2. In tale, ambito gli interventi sono prevalentemente indirizzati al rafforzamento, alla ricostituzione e valorizzazione dei caratteri di naturalità ed al consolidamento idrogeologico.

3. È favorita, secondo le modalità indicate nei successivi commi, la promozione di interventi di sostituzione di opere di difesa spondale tradizionali con sistemazioni di ingegneria naturalistica lungo i corsi d'acqua, col fine di privilegiare il mantenimento e l'estensione degli elementi di qualificazione paesistica e naturalistica.

4. I nuovi interventi di idraulica agraria superiori ai 50 ettari sono sottoposti alle procedure di cui all'art. 15.

5. Gli interventi di realizzazione o eliminazione di prese e derivazioni, di copertura o tombinatura e quelli che comportano modificazioni delle caratteristiche del fondo del corpo idrico sono sottoposti a parere dell'ente gestore, che può indicare modalità esecutive in relazione alle esigenze di salvaguardia degli ecosistemi interessati.

6. La realizzazione di opere di pronto intervento, come definite dalla vigente legislazione, è soggetta a preventiva denuncia all'ente gestore del parco, il quale entro quindici giorni può richiedere che vengano messe in atto misure per la mitigazione dell'impatto sugli ecosistemi interessati.

7. Negli interventi sui corsi d'acqua naturali è vietato realizzare manufatti che globalmente comportino aumento dell'artificializzazione dei corsi d'acqua medesimi; la realizzazione di opere puntiformi che localmente provochino artificializzazione delle sponde e/o del fondo è consentita previa presentazione all'ente gestore del parco di documentazione descrittiva, comprovante la necessità delle opere; l'ente gestore può indicare modalità esecutive e richiedere, quale misura compensativa, la rinaturalizzazione di un più ampio tratto del corso d'acqua, la cui naturalità tragga complessivamente beneficio dalla realizzazione dell'intervento.

8. I manufatti di difesa spondale in cls, muratura, scogliera o primate in caso di ripristino o adeguamento funzionale non possono essere riparati o ristrutturati, ma devono essere sostituiti con interventi di rinaturalizzazione delle sponde con i criteri di cui al comma 7 e tenendo conto delle direttive e dei criteri progettuali per l'attuazione di interventi in materia di difesa del suolo approvate con d.g.r. n. 5/50989 del 7 aprile 1994 e 6/6586 del 19 dicembre 1995.

9. L'ente gestore predispone, in collaborazione con i consorzi di bonifica, un regolamento-tipo per le modalità di esecuzione delle operazioni di asciutta temporanea, manutenzione e pulizia degli argini, delle difese spondali, dei corsi d'acqua artificiali, al fine di minimizzare il disturbo agli ecosistemi acquatici.

10. All'interno dell'ambito di protezione delle pertinenze fluviali la nuova edificazione, fatti salvi i divieti previsti per le riserve naturali e per le zone di tutela dei valori ecologici, è ammessa unicamente per attività agricolo-produttiva, entro i limiti di cui all'art. 2, comma 3, della l.r. 93/1980; tale attività

edificatoria è ammessa solo in prossimità o a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del presente piano, salvo comprovata impossibilità tecnica, da dimostrarsi mediante certificazione rilasciata dalla competente struttura provinciale.

#### Art. 27

##### *(Norme per la tutela idrogeologica e la salvaguardia della qualità delle acque)*

1. Il parco concorre alla salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee, mediante la tutela dei valori ecologici esistenti, compreso il mantenimento di un habitat idoneo per il patrimonio ittico esistente e potenziale, la salvaguardia del ruolo funzionale dei corpi idrici nell'ecosistema complessivo, il mantenimento della prospettiva di utilizzi balneari delle acque.

2. A tale scopo le acque scaricate nel fiume Mincio e negli altri corpi idrici superficiali e sotterranei o immesse sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono possedere requisiti di qualità compatibili con lo stato del recettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dai piani regionali o consortili.

3. A tal fine, tutti i progetti per interventi sul territorio del parco che prevedono scarichi idrici devono essere sottoposti a parere dell'ente gestore del parco; per lo spandimento dei reflui zootecnici si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6.

4. È comunque vietata l'immissione di acque che comportino, direttamente o indirettamente, un peggioramento della qualità delle acque del fiume Mincio; a tal fine l'autorizzazione agli scarichi deve prescrivere che gli stessi, ancorché entro i limiti di legge, immettano le acque in ecosistemi con elevata capacità di autodepurazione al fine di affinare ulteriormente la qualità delle acque stesse e deve prevedere il riuso diversificato delle acque depurate.

5. L'ente gestore definisce, con apposito regolamento d'uso, in attuazione dell'art. 25, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate; l'ente gestore esprime altresì i pareri sulle captazioni e derivazioni idriche previsti dal comma 2 dello stesso articolo di legge, nonché dall'art. 21, comma 4, lettera e) della l.r. 86/1983.

6. Sono individuate con apposito simbolo grafico nella tav. 2 le aree di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità, così come indicate nel piano di settore acque della Provincia di Mantova.

7. Per le aree di cui al comma 6 ricadenti all'interno del parco, l'ente gestore elabora, tenendo conto delle previsioni del piano di settore acque della Provincia di Mantova, entro un anno dall'entrata in vigore del presente P.T.C., il piano di settore per la tutela idrogeologica per la determinazione degli interventi e delle prescrizioni idonee a garantire la salvaguardia idrogeologica tra cui, in particolare:

a) un programma di utilizzo delle acque per scopi produttivi, con particolare attenzione all'impovertimento delle falde ed alla possibilità di riciclaggio delle acque;

b) sistemi di controllo mediante pozzi-spia a valle dei centri di pericolo e dei conseguenti interventi possibili di disinquinamento;

c) valutazione dello stato di criticità ambientale dei corpi d'acqua derivanti da cave dismesse;

d) previsione per le aree agricole e le aziende zootecniche di una regolamentazione dell'uso di fitofarmaci diserbanti e pesticidi e per la valutazione della capacità dei suoli allo spandimento dei liquami;

e) garanzie di tutela idrogeologica nell'esecuzione delle bonifiche agrarie;

f) mantenimento e diffusione, attraverso apposite prescrizioni e forme incentivanti, della coltivazione dei prati stabili irrigui nelle zone destinate all'agricoltura, per impedire fenomeni indesiderati di dilavamento, di ruscellamento e di rapida percolazione in falda delle acque piovane e di quelle usate a scopo irriguo.

8. L'ente gestore, previa le opportune intese, concorre con la Provincia di Mantova e l'Autorità di Bacino all'acquisizione delle conoscenze e alla definizione delle azioni necessarie per la tutela e il risanamento delle acque superficiali e sotterranee, comprendenti:

a) delimitazione del «bacino del Mincio» e suddivisione del territorio in sottobacini;

b) censimento della rete idrografica primaria e secondaria, compresi gli elementi quali piccoli laghi, corsi d'acqua minori, rogge, fontanili e teste di fontanile;

c) precisazione dell'ambito di protezione delle pertinenze fluviali e adeguamento della relativa normativa, secondo quanto previsto all'art. 26, comma 1;

d) formazione del catasto delle attività produttive e dei relativi cicli di lavorazione in ciascun sottobacino, nonché predisposizione del censimento dei prelievi e degli scarichi di qualsiasi tipo, in coordinamento con gli enti sanitari presenti sul territorio;

e) modalità di coordinamento delle reti di monitoraggio esistenti o in programma dei vari corsi d'acqua e del sistema lacuale di Mantova per il controllo della qualità delle acque;

f) raccolta e catalogazione degli indicatori biologici per il controllo ecosistemico;

g) studio e verifica delle portate dei vari corsi d'acqua naturali e artificiali, sia massime, per valutare il pericolo di e-sondazione, sia minime, per garantire gli equilibri ecologici esistenti;

h) studio di un programma per l'adeguamento dell'uso sia delle acque superficiali per scopi irrigui, in collaborazione con gli enti competenti presenti nel territorio (ricalcolo delle dotazioni unitarie in base alle caratteristiche pedologiche, alla capacità di campo, alla soggiacenza della falda, ai sistemi irrigui, al ciclo biologico delle piante coltivate) sia delle acque profonde per scopi idropotabili, con la localizzazione di campi acquiferi, che per quantità e qualità delle acque siano in grado di soddisfare le esigenze della popolazione;

i) completamento dell'individuazione delle aree di tutela idrogeologica attraverso la cartografia di vulnerabilità integrata e dei relativi programmi di intervento;

j) individuazione di riserve idriche utilizzabili in situazioni di emergenza (fenomeni naturali, sfruttamento eccessivo delle falde, inquinamenti improvvisi);

k) indicazione dei criteri per la redazione di una relazione annuale sullo stato delle acque che indichi le portate per bacini e sottobacini, le emergenze rilevate, le variazioni di concentrazione di alcuni parametri chimici e biologici ritenuti fondamentali per stabilire la qualità delle acque, lo stato degli inquinanti dell'aria, del suolo e delle acque rilevati per ciascun sottobacino.

#### Art. 28

##### *(Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio boschivo e della vegetazione naturale)*

1. Il piano territoriale, anche mediante i suoi strumenti di attuazione e di gestione, persegue l'obiettivo generale di tutelare gli elementi vegetazionali ed arborei di alto interesse naturalistico e paesistico esistenti, nonché di programmare il potenziamento e l'arricchimento complessivo del patrimonio naturalistico, in relazione ai diversi ambienti e territori e alle diverse potenzialità esistenti.

2. L'ente gestore del parco, attraverso la predisposizione di un apposito piano di settore dei boschi e della vegetazione naturale, propone, promuove ed incentiva le azioni di tutela, conservazione e potenziamento degli ecosistemi naturali del parco, rivolte a:

a) garantire il consolidamento e il potenziamento, attraverso modalità naturali ed orientate, delle forme vegetazionali e boschive, facendo ampio ricorso alla diffusione ed all'uso di specie autoctone;

b) favorire la ricompattazione degli habitat vegetali ed animali e degli ecosistemi, opponendosi alla loro ulteriore frammentazione, anche con l'individuazione di opportuni corridoi ecologici, ove necessari;

c) recuperare, ricostruire e potenziare la trama storica del rapporto vegetazione - acqua che caratterizza il paesaggio ed i territori agrari evitando l'alterazione dei tracciati delle acque e delle strade rurali ed incentivando la dotazione di alberature di ripa;

d) indirizzare gli interventi di rinaturalizzazione e di riqualificazione, da attuarsi da parte dell'ente gestore, dei comuni, degli altri enti territoriali o funzionali interessati, come pure da parte dei privati, anche mediante le specifiche convenzioni e misure incentivanti di cui all'art. 30, commi 14 e seguenti.

3. Le azioni di cui al comma 2 devono essere prevalentemente e prioritariamente indirizzate alla riqualificazione na-

turalistica e paesaggistica delle aree naturali ed agricole ricomprese nelle zone di tutela dei valori ecologici, nelle zone di riequilibrio e tampone ecologico, nelle zone agricole ricomprese entro il perimetro della fascia di pertinenza fluviale, nonché alla tutela delle unità ecosistemiche identificate con apposito simbolo grafico nella tavola 3; nell'ambito della pianificazione di settore di cui al presente articolo, le aree ricomprese nella zona di tutela dei valori ecologici di cui all'art. 18 costituiscono ambiti di progettazione unitaria per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2; per le zone interessate da nidificazione di ardeidi gregari il piano di settore di cui al presente articolo è redatto in conformità ai criteri stabiliti dal «Modello di gestione delle riserve naturali della Regione Lombardia, sedi di garzaie», approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6/29248 del 12 giugno 1997.

4. Il piano di settore di cui al comma 2, a seguito degli opportuni approfondimenti analitici in campo pedologico, forestale e botanico e sulla base dei conseguenti elaborati illustrativi e cartografici in scala adeguata della vegetazione reale e potenziale del parco, deve:

a) indicare le differenti formazioni vegetali presenti nel parco e le relative forme di gestione attiva, provvedendo se del caso a modificare la perimetrazione delle unità ecosistemiche di cui alla tavola 4 ovvero ad aggiornare, in riduzione o incremento, la relativa individuazione;

b) indicare le differenti formazioni vegetali potenziali del parco;

c) individuare specificamente le torbiere inframoreniche, provvedendo a dettare per esse apposita disciplina che ne garantisca la conservazione, con particolare riferimento al regime ed alla qualità delle acque superficiali e sotterranee di alimentazione delle stesse ed alla tutela della flora e della fauna esistenti;

d) individuare i prati e boschi soggetti ad esondazione lungo le rive, per i quali vietare la trasformazione e l'alterazione;

e) individuare le tipologie forestali presenti, i principali parametri forestali e definire le più corrette forme di governo e tipo di trattamento in funzione della loro conservazione;

f) assicurare la continuità tra biotopi naturali e seminaturali, anche potenziando ed estendendo le aree che si prestano alla creazione di corridoi ecologici;

g) specificare gli interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento ambientale indicando le modalità di incentivazione più opportune;

h) dettare criteri tecnici floristici e fitosociologici cui attenersi nei progetti di recupero naturalistico delle aree degradate, nonché negli interventi di ingegneria naturalistica, prevedendo anche, se del caso, le modalità di organizzazione di uno o più vivai di flora autoctona;

i) specificare gli interventi di ricostituzione o potenziamento di fasce ripariali di vegetazione igrofila e meso-igrofila al fine di ricreare habitat di rifugio per la fauna acquatica e di filtro al dilavamento e percolamento delle acque agricole;

j) censire l'eventuale presenza di esemplari arborei monumentali o comunque significativi, dettando le opportune norme di tutela;

k) stabilire i programmi per monitorare e potenziare la consistenza della vegetazione spontanea.

5. Il piano di settore può modificare l'elenco di cui all'allegato C, nonché integrare l'allegato stesso attraverso l'individuazione delle specie vegetali da utilizzarsi obbligatoriamente per gli interventi consentiti, prescritti o incentivati dal presente piano, programmando gli interventi più idonei a migliorarne la disponibilità.

6. I complessi boscati e vegetazionali, individuati con apposito simbolo grafico nella tavola 3, devono essere mantenuti dai proprietari o possessori o detentori nel miglior stato di conservazione culturale; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto.

7. Nei complessi di vegetazione palustre, fatte salve specifiche disposizioni dei piani delle riserve, sono consentiti gli interventi necessari al mantenimento o alla realizzazione di canali e di specchi d'acqua interna, nonché sfalci ed incendi volti al mantenimento dei canneti e dei cariceti; tali interventi, considerato l'elevato impatto potenziale sulla fauna sensibile, sono autorizzati dall'ente gestore del parco, che ne fissa i tempi e le modalità di attuazione.

8. In tutto il parco le superfici forestali, così come definite dall'art. 1-ter della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale), sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale), da quelle del presente piano e, per quanto da tali disposizioni non specificamente previsto, dalla l.r. 8/1976 come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80; l'avvio dei procedimenti autorizzativi previsti dalla sopracitata legislazione forestale è in ogni caso successivo all'avvenuto rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente gestore, come espressamente disposto dall'art. 8, comma 1, della l.r. 18/1997.

9. Il piano di settore di cui al comma 2 assume anche, per le aree boscate del parco, contenuti ed effetti di piano di assetto di cui all'art. 19, comma 1, della l.r. 8/1976.

10. Fino all'adozione di tale piano di settore, è in ogni caso vietato il cambiamento di destinazione d'uso sui terreni boschivi o coperti da vegetazione naturale, classificati come unità ecosistemiche nella tav. 3 allegata al presente piano; tale divieto non è esteso alle aree destinate alla coltivazione del pioppo ibrido a rapido accrescimento, salvo ove diversamente disposto; agli impianti di arboricoltura di pregio ed a rapido accrescimento realizzati ai sensi del Reg. Cee 2080/92 non si applica l'obbligo di reimpianto di cui all'art. 7 della l.r. 9/77.

11. Quando, allo scopo di rinnovare un bosco ceduo per mutare la flora arborea presente, si intenda procedere al taglio, estirpazione delle ceppaie e alla lavorazione del suolo, occorre chiedere l'autorizzazione dell'ente gestore, indicando i lavori che si intendono eseguire, le specie che si vogliono impiegare e gli scopi che si vogliono raggiungere; il presidente del parco, previo parere della competente autorità forestale, valutato che le finalità della rinnovazione rispondono a quelle istitutive del parco, determina le modalità di esecuzione dei lavori ed il termine entro il quale questi devono essere compiuti.

12. Il proprietario del bosco o chiunque altri ne abbia la disponibilità, è tenuto ad attuare o a consentire l'attuazione degli interventi, prescritti dal presidente dell'ente gestore, che risultino necessari per preservare o curare i boschi dall'invasione di insetti o crittogame o da altre patologie.

13. Le strade e piste forestali, come definite dalla d.g.r. 4/19653 del 14 aprile 1987, le infrastrutture viarie specificamente predisposte o utilizzate per interventi selvicolturali, di manutenzione o utilizzazione boschiva o per la tutela dei boschi dagli incendi sono chiuse al traffico motorizzato ordinario; l'ente gestore e i comuni interessati possono ammettere, d'intesa tra loro, l'accesso di mezzi ordinari a tali strade e piste in considerazione di particolari esigenze locali, ferma restando la destinazione prevalente per le attività forestali; deve essere consentito l'accesso al personale incaricato dall'ente gestore di compiti di sorveglianza.

14. È vietata l'introduzione di specie vegetali arboree ed arbustive estranee rispetto agli ecosistemi presenti nel territorio; tale divieto non si estende alla coltivazione di specie vegetali nelle zone agricole, né si applica nei giardini privati; per la realizzazione di interventi di forestazione e di verde pubblico deve essere acquisito il parere preventivo dell'ente gestore del parco che verifica la corrispondenza della scelta delle specie arboree ed arbustive con quelle ammesse per le diverse categorie di unità ambientali presenti nel parco; sono comunque ammesse specie comprese nell'allegato C al presente piano.

15. Per la tutela della flora spontanea si applica sul territorio del parco quanto disposto dalla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica); l'elenco delle specie protette può essere variato dal piano di settore di cui al comma 2, sulla base di valutazioni aggiornate sullo stato del patrimonio ecologico.

16. È vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o a distanza minore di cento metri dai medesimi; tale divieto è esteso anche ai pratelli aridi delle colline moreniche e alla vegetazione naturale, salvo quanto specificato nel comma successivo; durante il periodo di grave pericolosità dichiarato, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi) dal presidente della Giunta regionale o dal presidente del parco, è vietato altresì all'interno dei boschi accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli e inceneritori che producono faville o brace, fumare e compiere, ogni altra operazione che

possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; il presidente del parco adotta provvedimenti e misure tendenti a regolamentare l'accesso al parco e fare svolgere un adeguato servizio di vigilanza, all'interno dello stesso durante il periodo di maggiore pericolosità.

17. Ai conduttori e ai proprietari dei fondi agricoli nel territorio del parco è fatto obbligo di mantenere tutte le siepi a vegetazione naturale che dividono le campiture o bordano strade e sentieri; è inoltre vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea o arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali, sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade e delle ferrovie, le separazioni dei terreni agrari, le aree sottostanti alle linee elettriche.

18. In tutto il territorio del parco l'abbattimento di alberi sia isolati che in filari è soggetto alle procedure di cui all'art. 8 della l.r. 9/1977; comunque anche quando detti abbattimenti siano consentiti, il richiedente deve impegnarsi alla piantumazione nella stessa azienda di altrettanti alberi di specie autoctone, distribuiti in filari sui confini della proprietà lungo le strade ed i fossi oppure riunite in piccole macchie boschive; non sono soggetti a denuncia i tagli periodici pluriennali (triennali o quadriennali) delle ceppaie di platano, pioppi, salice, ontano, robinia.

#### Art. 29

##### *(Norme di tutela e salvaguardia del patrimonio faunistico)*

1. La salvaguardia e il controllo del patrimonio faunistico sono disciplinati in base alla vigente legislazione statale e regionale in materia e sono specificatamente regolamentati, nel quadro delle finalità tipiche di tutela e potenziamento naturalistico, ambientale e paesaggistico del parco, dalle previsioni del presente piano e da quelle del piano di settore di cui al comma 7.

2. Il P.T.C. persegue i seguenti obiettivi:

a) protezione, gestione e controllo della fauna vivente allo stato selvatico;

b) conservazione e ripristino degli ambienti naturali attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento e all'arricchimento del patrimonio faunistico locale.

3. L'ente gestore del parco concorre con gli enti pubblici competenti in materia e avvalendosi delle associazioni venatorie, piscatorie e protezionistiche alla realizzazione degli obiettivi definiti dal P.T.C..

4. Nelle aree a parco naturale, come identificate nella tav. 4, a partire dall'entrata in vigore della legge regionale di istituzione del Parco naturale, l'esercizio della caccia è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 394/1991 e dell'art. 43, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria); all'interno di tali aree gli interventi di gestione faunistica sono programmati ed attuati dall'ente gestore, nell'ambito della pianificazione di settore di cui al comma 7, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi di cui all'art. 22, comma 6 della l. 394/1991; in particolare l'individuazione all'interno delle aree a parco naturale di zone con funzione di ripopolamento e cattura è effettuata d'intesa tra l'ente gestore del parco e la provincia, che a tal fine stabiliscono in apposita convenzione le modalità di gestione delle stesse, in conformità alle disposizioni di zona, e i relativi programmi di intervento; le aree a parco naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall'art. 13, comma 3, della l.r. 26/1993.

5. Nelle aree del parco regionale poste al di fuori del perimetro del parco naturale l'attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 26/1993; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale, sono approvati dalla provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e gestione faunistica stabiliti dal piano di settore di cui al comma 7, ove formato, e previo parere dell'ente gestore del parco.

6. L'amministrazione provinciale e l'ente gestore del parco definiscono le intese necessarie per l'effettuazione delle prove cinofile di cui all'art. 21 l.r. 26/1993.

7. L'ente gestore del parco, sentita la provincia, approva il piano di settore faunistico, nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico e ambientale del parco, specificando le disposizioni relative alla fauna

stanziale tipica locale e alla salvaguardia dell'avifauna migratoria; il piano di settore, in particolare:

a) definisce le vocazioni del territorio, compresi i corsi d'acqua, attraverso il censimento del patrimonio faunistico terrestre e acquatico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali provvedendo se del caso a modificare la perimetrazione delle unità ecosistemiche di cui alla tav. 3 ovvero ad aggiornare in riduzione o incremento, la relativa individuazione;

b) prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con la provincia, di dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel parco;

c) indica gli interventi di miglioramento ambientale, nonché le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali, necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica, con particolare riferimento alle unità ecosistemiche di interesse faunistico specifico indicate in tav. 3;

d) disciplina, ai sensi dell'art. 22, comma 6 della l. 394/1991, gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici da attuarsi nell'ambito delle aree a parco naturale;

e) specifica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento e il controllo della consistenza del patrimonio faunistico, ivi compresi gli interventi di reintroduzione, di ripopolamento e di cattura di fauna selvatica;

f) stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti i danni arrecati dalla selvaggina.

8. La disciplina degli interventi di controllo della consistenza della fauna di cui al comma 7, lett. d), deve dettare disposizioni per:

a) l'esame preliminare delle potenzialità faunistiche del territorio;

b) il calcolo periodico delle consistenze reali delle popolazioni animali, tramite appositi censimenti;

c) l'evidenziazione di eventuali elementi di disturbo delle zoonosi e la determinazione del relativo impatto sugli equilibri ecologici;

d) l'elaborazione, sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi di cui alle lettere a), b), c) di programmi di intervento contenenti l'identificazione dei tempi e delle modalità di attuazione delle necessarie operazioni di prelievo faunistico ed abbattimento selettivo;

e) l'individuazione delle strutture tecniche e del personale incaricati del coordinamento e dell'esecuzione degli interventi programmati; per l'elaborazione dei programmi di intervento e la predisposizione delle relative indagini preliminari nonché per il coordinamento delle operazioni, l'ente gestore del parco si avvale, anche mediante specifici incarichi, di esperti di comprovata qualificazione tecnico-scientifica nel campo della gestione faunistica ovvero, previa le opportune intese, delle strutture tecniche della provincia e della Regione; i programmi di intervento predisposti dall'ente gestore del parco sono trasmessi al presidente della Giunta regionale che entro trenta giorni dal ricevimento può vietarne l'attuazione, qualora non risultino conformi alle disposizioni del presente articolo.

9. L'ente gestore del parco, sentita la provincia, predispone e attua piani e programmi di riqualificazione ambientale in funzione della tutela della fauna e del suo irradiazione nei territori circostanti.

10. All'interno del parco naturale è vietato immettere o liberare fauna selvatica omeoterma, fatti salvi gli interventi previsti dal piano di settore ai sensi del comma 7, lett. e), dai piani delle riserve, dai programmi di ripopolamento di cui al comma 4.

11. In tutto il territorio del parco è comunque vietata l'introduzione di specie non autoctone; il divieto non si applica nell'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia in qualunque zona del parco, nella zona riservata alla pianificazione locale nonché nei parchi e giardini; sono ammesse le introduzioni effettuate per finalità di lotta biologica o integrata, secondo le disposizioni di piano di settore o previa autorizzazione dell'ente gestore del parco.

12. Sono ammesse reintroduzioni di specie autoctone, originariamente presenti ed eliminate dall'intervento dell'uomo, secondo le disposizioni di piano di settore o previa autorizzazione dell'ente gestore del parco, purché l'habitat sia preventivamente reso di nuovo idoneo.

13. Anche nelle aree in cui è ammessa l'introduzione di spe-

cie non autoctone il presidente del parco può ordinare l'eliminazione di individui alloctoni, qualora sussista pericolo di diffusione al di fuori delle zone stesse.

14. La cattura di uccelli ed altri animali è consentita in conformità all'art. 4, comma 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), unicamente per programmi scientifici, predisposti dall'ente gestore del parco, o previo parere dello stesso; per le zone interessate da nidificazione di ardeidi gregari, i piani delle riserve naturali e il piano di settore di cui al presente articolo sono redatti in conformità ai criteri stabiliti dal «Modello di gestione delle riserve naturali della Regione Lombardia, sedi di garzaie», approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6/29248 del 12 giugno 1997.

15. La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale e l'attività di pesca, sono disciplinate nel parco ai sensi della legge regionale 26 maggio 1982, n. 25 (Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività peschiera) e successive modificazioni; il piano persegue i seguenti obiettivi: rispetto e ricostruzione dell'equilibrio naturale e riqualificazione della fauna ittica, al fine di migliorare la potenzialità naturale della fauna stessa e garantire le condizioni ambientali migliori per il suo sviluppo, salvaguardia e miglioramento della qualità delle acque, in collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico.

16. Con il piano di settore faunistico di cui al comma 7 l'ente gestore del parco stabilisce, nell'osservanza della vigente legislazione e tenuto conto del piano provinciale pesca e della relativa carta delle vocazioni ittiche, la disciplina per la tutela del patrimonio ittico, e l'esercizio della pesca nel parco; il piano di settore, in particolare prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con la provincia, dei dati inerenti i ripopolamenti ittici e degli altri dati relativi alla gestione della pesca professionale, dilettantistica, agonistica e determina:

a) gli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 15, con particolare riguardo a quelli finalizzati a garantire gli spostamenti della fauna ittica;

b) la tutela e valorizzazione della ittiofauna autoctona, nonché gli obiettivi e le modalità operative per eventuali iniziative di reintroduzione, ai sensi dei commi 11, 12 e 13;

c) gli interventi di ricostruzione degli ecosistemi acquatici e ripariali funzionali alla tutela e all'incremento della fauna ittica, con particolare riferimento alle aree comprese nella zona di riequilibrio e tampone ecologico;

d) i criteri per migliorare le condizioni e le possibilità per l'esercizio della pesca dilettantistica, evitando forme distruttive nell'uso del patrimonio ittico;

e) eventuali restrizioni relative ai periodi di divieto di catture ed agli orari di pesca nel parco;

f) eventuali limitazioni alle modalità e ai mezzi ammessi per la pesca nel parco;

g) eventuali limitazioni alla quantità di catture ammesse e alle misure minime dei pesci catturabili nel parco.

17. L'ente gestore del parco può proporre alla provincia l'individuazione di aree idonee alla costituzione di zone da destinare alla protezione, al ripopolamento e alla tutela della fauna ittica, nonché dei tratti di acque pubbliche nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca.

18. Anche in mancanza del piano di settore faunistico l'ente gestore del parco, in relazione ad accertate situazioni critiche per le popolazioni ittiche e per gli ecosistemi acquatici in genere, può disporre, sentita la provincia, particolari divieti e limitazioni alle attività di pesca professionale, dilettantistica ed agonistica, specificandone la durata e la dimensione spaziale di applicazione.

19. I piani delle riserve naturali disciplinano l'esercizio della pesca nelle acque in esse comprese.

20. I ripopolamenti ittici e qualsiasi introduzione nelle acque interessanti il parco sono effettuati nell'osservanza dei seguenti indirizzi:

a) possono di regola introdursi solo esemplari che abbiano superato lo stadio di avannotto;

b) sono da evitare i ripopolamenti dal Po e da altri corpi idrici effettuati senza preventiva efficace selezione degli esemplari.

21. Competono all'ente gestore del parco:

a) il parere preventivo sul programma provinciale dei ripopolamenti ittici;

b) il parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 5, l.r. 25/1982 per l'immissione di ittiofauna;

c) il parere preventivo e il controllo di immissioni e ripopolamenti eseguiti da concessionari e riservisti di pesca e da chiunque altro autorizzato;

d) il parere per l'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca.

22. L'ente gestore del parco esprime altresì parere sulle domande di concessione e relativi capitoli o disciplinari, previste dall'art. 6, comma 1 e 5, della l.r. 25/1982, e sulle domande di proroga o rinnovo delle concessioni stesse, ove concernano acque in tutto o in parte comprese nel parco.

23. Gli indirizzi di cui al comma 20, relativamente ai ripopolamenti, si osservano altresì nella gestione di laghetti, cave e specchi d'acqua interni a aree di proprietà privata ma comunicanti con acque pubbliche, salvo che le vie di comunicazione siano chiuse a monte e a valle con griglie o altre apparecchiature inamovibili, che impediscano il passaggio del pesce.

24. La realizzazione di allevamenti ittici all'interno della fascia di tutela delle pertinenze fluviali, di cui all'art. 26 è soggetta al parere dell'ente gestore; sono da promuovere e incentivare, nei siti più idonei, gli impianti di piscicoltura specializzata ed estensiva, in grado di fornire per i ripopolamenti stadi giovanili avanzati ad elevata rusticità.

25. Per i punti attrezzati di pesca in acque private si osserva la disciplina di cui all'art. 32.

26. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica); il piano di settore per la tutela e gestione del patrimonio faunistico può introdurre disposizioni più restrittive in merito al prelievo della fauna minore rispetto alle norme della l.r. 33/1977, per la tutela di determinate specie autoctone non elencate dalla legge stessa ovvero di determinati siti delicati; il piano di settore persegue inoltre l'obiettivo di riqualificare gradualmente gli ambienti idrici per la conservazione e il potenziamento della fauna minore autoctona.

27. Si applica alla fauna minore la disciplina degli interventi di introduzione e reintroduzione di cui ai commi 11, 12 e 13.

#### Art. 30

##### (Esercizio dell'agricoltura)

1. L'ente gestore del parco, i consorzi di bonifica, le associazioni di categoria degli agricoltori e allevatori collaborano, per mezzo del comitato scientifico di cui all'art. 44, a definire linee di indirizzo per l'attività agricola e zootecnica che garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del parco.

2. A tali fini è elaborato, anche per stralci funzionali, un piano di settore agricoltura da attuarsi tramite i progetti e le convenzioni previsti dal presente P.T.C., il quale, sulla base degli approfondimenti necessari ed in coordinamento con i piani delle riserve e con gli altri piani di settore, sviluppa in particolare i seguenti orientamenti:

a) favorire l'integrazione tra allevamento e coltivazione del fondo, la diversificazione e rotazione delle colture, l'aumento della diversità biologica negli agroecosistemi;

b) utilizzare colture e varietà colturali geneticamente resistenti;

c) sviluppare tecniche colturali che consentano l'utilizzo ottimale dell'azoto atmosferico e dell'apporto fertilizzante organico, tramite sovescio, letamazione ed oculato utilizzo dei reflui zootecnici, al fine di diminuire gradualmente l'apporto di fertilizzanti di sintesi;

d) sviluppare tecniche di controllo con mezzi agronomici e meccanici delle infestanti e metodologie di lotta biologica, guidata, integrata ai parassiti, al fine di diminuire gradualmente l'uso di diserbanti e antiparassitari;

e) praticare metodi di lavorazione del suolo conservativi;

f) ottimizzare spazialmente e temporalmente, in armonia con i principi contenuti nella legge 36/1994, il sistema dei prelievi idrici e della distribuzione degli apporti irrigui, conciliando le esigenze della produttività aziendale agricola con la conservazione degli equilibri degli ecosistemi naturali interessati;

g) ottimizzare le attività di bonifica agricola anche in relazione alle esigenze di tutela paesistica e idrogeologica;

h) adottare tecniche colturali che consentano la conservazione e il miglioramento quali-quantitativo degli elementi vegetali di equipaggiamento della campagna;

i) conservare e valorizzare gli elementi rurali di interesse architettonico, i segni storici dell'organizzazione territoriale rurale, i manufatti idraulici di particolare interesse storico-culturale;

j) favorire il mantenimento di tipologie colturali di elevato significato ambientale e paesistico, quali in particolare il prato polifita permanente nelle aree di pianura, la viticoltura e la frutticoltura nelle aree di collina;

k) favorire tecnologie di riciclo e riutilizzo, anche a scopo energetico, dei residui delle lavorazioni agricole;

l) favorire lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra attività agricola, parco e sviluppo economico e sociale del territorio rurale, con particolare riferimento all'attività di agriturismo ed alla promozione di un marchio del parco per la commercializzazione di servizi e prodotti locali;

m) orientare in senso ecologico-naturalistico i provvedimenti colturali e fitosanitari in pioppicoltura;

n) favorire e coordinare gli interventi di cui al regolamento CEE 2080/1992.

3. L'attività agricola deve essere esercitata secondo criteri di buona pratica colturale, basandosi sul corretto utilizzo delle dotazioni irrigue; deve essere garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone ove possibile i caratteri di naturalità.

4. I proprietari o conduttori delle aziende agricole presenti all'interno delle riserve, della zona di tutela dei valori ecologici e della zona di riequilibrio e tampone ecologico, nonché all'interno dell'ambito di protezione delle pertinenze fluviali e delle aree di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità, per la porzione interna al parco, sono tenuti a predisporre e segnalare all'ente gestore del parco un piano di utilizzo dei fertilizzanti e degli antiparassitari e a comunicare le eventuali modifiche del piano stesso.

5. L'ente gestore del parco, su proposta del comitato scientifico di cui all'art. 44, emana un regolamento per l'utilizzo di fertilizzanti, diserbanti e pesticidi nelle aree ricomprese all'interno dell'ambito di protezione delle pertinenze fluviali e dell'ambito di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità.

6. I comuni titolari della competenza al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento dei reflui zootecnici di cui alla l.r. 37/1993, nell'ambito della relativa procedura, trasmettono all'ente gestore del parco i piani di utilizzazione agronomica; per i terreni ricompresi all'interno dell'ambito di protezione delle pertinenze fluviali e dell'area di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità, per la porzione interna al parco, l'ente gestore può richiedere, in presenza di documentate situazioni di criticità per l'ambiente, l'applicazione di particolari misure limitative o prescrittive.

7. Fatte salve le norme più restrittive contenute negli articoli 17, 18 e 25, per l'esercizio dell'attività agricola sono consentiti quegli interventi di bonifica agricola che consistono nell'eliminazione di piccoli dossi o abbassamento di superfici limitate, al fine di rendere irrigue superfici asciutte e/o favorire il risparmio di acqua o di energia all'azienda agricola, nonché nell'accorpamento di appezzamenti e/o abbassamento di campi già irrigui al fine di ampliare la superficie degli stessi uniformando le quote; la realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi, né compromettere elementi di interesse naturalistico quali zone umide e fontanili; l'unica coltura consentita a seguito degli interventi di bonifica è il prato polifita permanente.

8. Nei casi di interventi estrattivi in fondi agricoli, la domanda di autorizzazione presentata ai sensi della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) art. 36 deve contenere la documentazione tecnica agronomica atta a dimostrare la necessità della bonifica e il relativo progetto dei lavori, redatta da un dottore agronomo o forestale o da un perito agrario o agrotecnico o da tecnico abilitato.

9. L'ente gestore del parco coordina e promuove programmi e iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole del parco, in particolare quelle situate, in tutto o in

parte, all'interno dell'ambito di protezione delle pertinenze fluviali e dell'ambito di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 86/1983 e delle norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento dell'agricoltura.

10. Fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle relative leggi statali e regionali di settore, i contributi sono prioritariamente da destinarsi al rimboschimento e consolidamento idrogeologico delle sponde dei corsi d'acqua, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali fuori foresta e al miglioramento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura, lotta biologica e integrata, in conformità agli obiettivi specifici delle riserve naturali, della zona di tutela dei valori ecologici e della zona di riequilibrio e tampone ecologico.

11. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 13 e 14, l'ente gestore del parco, su proposta o previo parere del comitato scientifico di cui all'art. 44, ed in conformità con le previsioni del piano di settore dei boschi e della vegetazione naturale di cui all'art. 28 e del piano di settore agricoltura, ove formati, provvede annualmente alla predisposizione di un «Programma attuativo di interventi economici ed incentivi per il riequilibrio agricolo-forestale del parco», il quale costituisce parte integrante del piano di gestione di cui all'art. 11; in tale ambito l'ente gestore del parco può proporre agli agricoltori singoli o associati, le cui aziende sono comprese in tutto o in parte nel territorio del parco ed in particolare all'interno dell'ambito di protezione delle pertinenze fluviali e dell'ambito di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità, convenzioni aventi principalmente ad oggetto:

a) la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali, le modalità ed i tempi di attuazione;

b) la ricostituzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesistico della campagna;

c) il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale nell'esercizio dell'agricoltura;

d) l'uso del nome e del marchio del parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che ne soddisfino le finalità;

e) l'esercizio di attività agrituristica o la gestione di specifici servizi in connessione con il sistema di fruizione del parco;

f) gli incentivi, i contributi e le prestazioni assunte a carico dell'ente gestore nei limiti delle disponibilità finanziarie del piano di gestione, per la collaborazione nella tutela e nella ricostruzione ambientale e per l'incentivazione delle attività agro-silvo-colturali.

12. La stipula della convenzione costituisce titolo di priorità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 13.

13. In tutto il territorio del parco è sempre compatibile l'agriturismo e le attività ad esso connesse, nel rispetto della legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3 (Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale) e secondo i limiti consentiti dalle norme di zona e di settore; la domanda dell'interessato per esercitare l'attività e la conseguente autorizzazione comunale sono comunicate per conoscenza all'ente gestore del parco; ai fini dell'emissione del parere di cui alla l.r. 3/1992, art. 5, l'ente gestore del parco si avvale del contributo consultivo del comitato di cui all'art. 44.

#### Art. 31

##### (Cave e discariche)

1. L'attività estrattiva nel parco è regolamentata dai piani cave provinciali di cui al titolo II della l.r. 14/98.

2. I progetti delle opere necessarie al recupero ambientale delle aree interessate devono conformarsi, ove esistente, al piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui all'art. 21; prima dell'entrata in vigore di tale piano i suddetti progetti sono trasmessi dalla provincia all'ente gestore del parco, il quale può richiederne modifiche o integrazioni in relazione all'attuazione degli obiettivi di parco.

3. Gli interventi estrattivi di cui all'art. 36 l.r. 14/98 non sono consentiti, nelle zone di cui all'art. 17 e negli ambiti di tutela dei rilievi morenici di cui all'art. 25, nel rispetto della disciplina di settore e delle prescrizioni di cui all'art. 30; l'ente gestore del parco esprime parere obbligatorio nell'ambito della procedura di cui all'art. 36 della l.r. 14/1998.

4. In tutto il territorio del parco non sono ammesse le discariche di rifiuti solidi urbani o assimilabili o speciali o tossicologici; sono ammesse unicamente le discariche di seconda categoria - tipo A per inerti, secondo la classificazione di cui

alla deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, ai soli fini del recupero ambientale, in osservanza delle norme di zona e di settore, sulla base di un progetto di recupero approvato dall'ente gestore del parco e soggetto alle procedure di cui all'art. 15, fatte salve le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente; è altresì ammessa, limitatamente alla zona di iniziativa comunale orientata, la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti.

#### Art. 32

##### (Attività ricreative, sociali e culturali)

1. Al fine di consentire una fruizione ricreativa, educativa, sociale e culturale compatibile con i principi prioritari di salvaguardia e protezione delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche del territorio dell'area protetta, l'ente gestore del parco promuove, anche in collaborazione con le comunità locali, gli enti locali, le associazioni, azioni di promozione e sviluppo di tali attività.

2. Compatibilmente con il rispetto delle predette finalità, l'ente gestore del parco, direttamente o tramite convenzioni o accordi con associazioni, enti e strutture pubbliche o private, promuove e attua interventi che perseguono i seguenti obiettivi:

a) recupero delle zone di interesse ambientale alla fruibilità pubblica per qualificarle sotto l'aspetto della destinazione sociale e culturale e degli altri usi compatibili da parte del pubblico;

b) riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o incontrollata diffusione incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;

c) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle presistenze storico-monumentali;

d) preferenza per attività che comportano la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del parco da parte di tutti i cittadini, nel rispetto dei valori dell'ambiente naturale;

e) riqualificazione ambientale delle aree degradate e delle attrezzature esistenti, in funzione ricreativa, didattica, educativa, culturale, turistica e sportiva.

3. Il piano di settore per le attività ricreative, sociali e culturali nel rispetto dei piani delle riserve e degli altri piani di settore, in particolare:

a) individua le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, artistiche costituenti i poli di maggior interesse per la fruizione sociale;

b) approfondisce in apposita sezione la catalogazione della viabilità di interesse ambientale e di significato documentario della struttura storica del paesaggio secondo quanto previsto dall'art. 33;

c) definisce conseguentemente la rete delle percorrenze, al fine di creare itinerari a diversi livelli di accessibilità e percorrenza, e delle attrezzature, anche in relazione alla individuazione di percorsi per disabili; l'individuazione dei percorsi equestri e ciclabili dovrà avvenire tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno e dei luoghi; i percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico o storico-architettonico sono definiti dal piano di settore sulla base di preventiva conoscenza delle risorse floristiche, faunistiche, storiche e con conseguente pianificazione delle presenze antropiche all'interno degli ambienti stessi;

d) individua in modo puntuale e in conformità al piano i punti di sosta, le aree da pic-nic, le aree di fruizione dei valori ecologici e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio;

e) detta disposizioni per l'esecuzione del progetto di parco periurbano relativo alla città di Mantova; nel rispetto delle norme di zona previste dal presente P.T.C., le aree interessate sono destinate ad attrezzature per il pubblico, con realizzazione di verde attrezzato, pubblico o privato di interesse pubblico di livello consortile, in funzione ricreativa, sportiva, educativa, sociale o funzionale alla fruizione del parco; le attrezzature compatibili sono quelle per la ricreazione, lo svago, il tempo libero; in particolare il piano di settore stabilisce l'articolazione delle aree interessate, definendo: le aree da acquisire, le aree in cui viene mantenuta l'attività agricola, le aree da attrezzare, le aree da recuperare a scopi naturalistici, le modalità di mitigazione per le situazioni di disturbo e di

risoluzione delle situazioni incompatibili, i criteri e le modalità di intervento; gli interventi sono definiti da appositi progetti esecutivi di iniziativa pubblica o privata da assoggettare a specifica convenzione con l'ente gestore del parco;

f) detta indicazioni per la individuazione nei piani regolatori comunali di aree esterne al parco o ricomprese nel perimetro della zona di iniziativa comunale, da destinarsi ad attrezzature per il tempo libero, la ricreazione, lo sport, l'educazione, la cultura;

g) precisa le modalità di svolgimento dell'attività agrituristica, qualora le stesse non siano già disciplinate in sede di piano di settore agricolo.

4. Le attività di fruizione pubblica consentite e le modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di esecuzione e da convenzioni con i privati proprietari.

5. L'autocross, il motocross, le competizioni fuori strada e il tiro al piattello sono vietati in tutto il territorio del parco, con l'esclusione delle aree individuate come zona di iniziativa comunale orientata, di cui all'art. 24, per quanto riguarda l'attività di motocross.

6. L'attività equestre è normata dall'ente gestore del parco con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 10; è comunque vietato abbandonare i percorsi segnalati, introdursi in rogge, canali e lanche.

7. L'attività canoistica e delle imbarcazioni tradizionali condotte a remi è sostenuta dall'ente gestore del parco in quanto compatibile con l'ambiente naturale, con le tradizioni socioculturali locali e con un equilibrato sviluppo turistico del fiume; tale attività è normata dall'ente gestore del parco con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 10; è comunque fatto divieto, anche alle imbarcazioni non a motore, di introdursi in rami secondari del fiume e nelle lanche durante il periodo riproduttivo dell'avifauna palustre, che a tal fine verrà opportunamente reso noto dall'ente gestore.

#### Art. 33

##### (Norme di tutela paesistica)

1. Il piano territoriale individua con appositi simboli grafici, nella tavola 2, gli elementi fisici, storici, architettonici di più rilevante valore paesistico, a cui si applicano, ad integrazione delle norme di tutela relative alle varie zone e di quelle contenute nell'art. 25, le disposizioni del presente articolo.

2. I rilievi morenici costituiscono elementi rilevanti del paesaggio in quanto definiscono i bacini di percezione visuale, caratterizzando il paesaggio relativo; in essi deve quindi essere perseguita la tutela degli aspetti geomorfologici, di cui all'art. 25, vegetazionali, visuali e insediativi.

3. Gli ambiti di tutela paesistica dei rilievi morenici, individuati con apposito perimetro in tav. 1, sono destinati all'attività agricola, al recupero ambientale dei versanti degradati, alla manutenzione e consolidamento delle aree boscate; in essi non è consentita alcuna nuova edificazione; per gli edifici esistenti sono consentiti solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della l. 457/1978.

4. Negli ambiti di cui al comma 3 non sono inoltre consentite opere che trasformino o alterino la morfologia e la percezione visiva, inclusi i livellamenti a fini agricoli e le pratiche di fertirrigazione.

5. I terrazzi morfologici e fluviali, così come individuati con apposito simbolo grafico in tav. 2, testimoniano le alterne fasi di deposizione e di erosione dei corsi d'acqua e costituiscono oggetto di tutela paesistica in quanto lineamenti fondamentali e peculiari del paesaggio naturale; in corrispondenza di essi sono pertanto consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria sul suolo e sulla vegetazione e vigono le prescrizioni di cui all'art. 25, commi 5 e 6.

6. Sono classificati in allegato A ed individuati con appositi simboli grafici in tav. 2, all'interno del parco, i luoghi notevoli per interesse storico-paesistico, suddivisi in:

a) categoria 1: ritrovamenti e siti archeologici;

b) categoria 2: edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e culturale comprendenti gli immobili ed il verde di relativa pertinenza;

c) categoria 3: edifici rurali di particolare pregio per architettura e valori paesistici.

7. Per i luoghi notevoli di cui al comma 6 si applicano le norme di cui ai commi successivi.

8. Per i ritrovamenti e siti archeologici di cui alla categoria 1 i comuni, in sede di adeguamento dello strumento urban-

stico al presente PTC, riportano in cartografia le aree di interesse archeologico vincolate ai sensi della l. 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) determinando per esse:

- a) il divieto di opere edilizie e infrastrutturali;
- b) il divieto di ogni movimento di terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno;
- c) il divieto di alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuaria;
- d) l'ammissibilità delle attività di visita e di studio;
- e) l'ammissibilità dell'ordinaria utilizzazione agricola, fermo restando che ogni scavo o aratura del terreno di profondità maggiore di cm. cinquanta deve essere autorizzato dalla Soprintendenza archeologica.

9. Per gli edifici o manufatti di cui alla categoria 2, i comuni interessati, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente P.T.C., provvedono a:

- a) tradurre in scala appropriata, con specifica definizione planimetrica e catastale, e con apposito repertorio, i beni ricadenti in questa categoria, dettando per gli stessi specifiche modalità di intervento;
- b) determinare gli interventi ammessi e le destinazioni d'uso compatibili, escludendo le destinazioni che pregiudichino i caratteri storico-ambientali o la conservazione dell'integrità dell'immobile; è vietata l'integrale demolizione e la realizzazione di nuovi volumi; sono comunque ammessi gli interventi necessari alla migliore conservazione dell'immobile secondo le specifiche modalità prescritte ai sensi della lett. a).

10. Fino agli adempimenti di cui al comma 9 per i beni classificati nella categoria 2 sono consentiti esclusivamente gli interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della l. 457/1978.

11. L'ente gestore del parco, tramite convenzione, può concedere contributi per promuovere gli interventi di conservazione ed incentivare la valorizzazione in funzione sociale e l'accessibilità pubblica dei beni di cui alla categoria 2.

12. Per i beni classificati dal presente piano nella categoria 2 le autorizzazioni paesistiche sono rilasciate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente circostante, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;
- b) i giardini e gli spazi aperti vanno tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze vegetali;
- c) non è consentito l'uso degli spazi per il deposito di materiali ove comporti un degrado ambientale.

13. Per i beni classificati nella categoria 2 gli interventi sul patrimonio arboreo sono subordinati ad autorizzazione dell'ente gestore del parco.

14. Per gli edifici rurali emergenti di cui alla categoria 3 i comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente PTC, provvedono a perimetrare i complessi interessati, ad azionarli come zona omogenea A del P.R.G. ed a corredare di conseguenza il Piano Regolatore Generale con le analisi richieste ai sensi dell'art. 17 della l.r. 51/1975.

15. I complessi rurali di particolare pregio architettonico e paesistico di cui alla categoria 3 conservano i valori originari sia nell'impianto urbanistico sia per i caratteri architettonici, che devono essere inderogabilmente conservati; a tal fine gli interventi di restauro e/o ristrutturazione edilizia devono essere finalizzati alla tutela, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio presente, sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali ed architettonici, insediativi e produttivi, sia per quanto attiene ai rapporti complessivi con l'ambiente (alberature, strade agrarie, rete irrigua, direttrici visuali e di accesso, aree di pertinenza).

16. Fino agli adempimenti di cui al comma 14 per gli edifici rurali di cui alla categoria 3 sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo, come definiti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge 457/1978, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 15; è vietata la demolizione anche parziale dei muri portanti esterni; è vietata la chiusura di logge e porticati.

17. Il piano di settore per le attività ricreative, sociali e cul-

turali e per la definizione dei sistemi di attrezzature di cui all'art. 32, ai fini dell'indicazione dei percorsi significativi per il parco, individua gli elementi della rete stradale di interesse ambientale e di significato documentario della struttura storica del paesaggio, approfondendo a tal fine le indicazioni non precettive contenute in allegato B e in tav. 2 e predisponendo un repertorio di schedatura, sulla base della prima cartografia IGM 1:25.000 con l'evidenziazione della presenza, traccia o memoria di manufatti, cippi militari, indicatori di luogo o direzione, dediche sacre o celebrative, pavimentazioni, alberature.

18. È vietata la soppressione, l'interruzione, la deviazione dei tratti viabilistici ricompresi nella viabilità di interesse ambientale individuata ai sensi del comma 17; lungo la viabilità di interesse ambientale come definita dal piano di settore per le attività ricreative, sociali e culturali si devono inoltre conservare gli elementi caratteristici (manufatti storici, presenze significative e presenze vegetali) presenti lungo le fasce laterali; in relazione alle caratteristiche panoramiche dell'asse viario si deve evitare la realizzazione di elementi costruttivi che compromettano tale qualità, non solo ai bordi della strada ma anche nelle aree contermini; in ogni intervento deve essere curata la conservazione, l'adeguamento ed il completamento delle alberature, evitando l'impiego di specie estranee alla vegetazione locale e secondo i criteri indicati dal piano di settore per la vegetazione di cui all'art. 28.

19. Per i nuovi interventi edilizi consentiti dalle presenti norme il progetto deve considerare gli effetti sull'ambiente dell'intervento proposto, per dimostrarne la compatibilità con il paesaggio inteso come contesto ambientale, storico-culturale e naturale; i comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al presente P.T.C., inseriscono il percorso progettuale necessario per la nuova edificazione; in ogni caso si deve effettuare un'analisi descrittiva del paesaggio, dell'ambiente e del contesto territoriale interessato; il progetto si pone come obiettivo il rispetto dei caratteri strutturali del paesaggio interessato (storici e naturali) e l'assonanza con le peculiarità morfologiche dei luoghi; si deve pertanto porre particolare attenzione alle caratteristiche costruttive e alle tipologie dei manufatti coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale, alla scelta e trattamento dei materiali e colori nonché alla selezione e disposizione delle essenze vegetali per le sistemazioni esterne, al raccordo con le aree adiacenti prevedendo ripristini e compensazioni; conseguentemente deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesistica; qualora risulti che per ineliminabili motivi il progetto non sia comunque sufficientemente integrato nell'assetto ambientale, devono anche essere descritte le opere di mitigazione dell'impatto visuale che si intendono adottare.

20. Il rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte delle autorità subdelegate previste dalla l.r. 18/1997 deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, nonché di quelle contemplate dal presente piano in relazione alla specifica zona interessata ed al particolare intervento da effettuare.

#### Art. 34

##### (Norme edilizie per gli edifici esistenti)

1. Le norme del presente articolo si applicano agli edifici, esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, con destinazione agricola o extra-agricola, situati nelle varie zone di cui al Titolo II, con l'esclusione della zona di iniziativa comunale orientata e degli aggregati storici e nuclei di antica formazione di cui agli artt. 24 e 23.

2. Per gli edifici e strutture rurali, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 33 relative agli edifici rurali emergenti, sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui rispettivamente alle lett. a), b), c), d) dell'art. 31, della l. 457/1978, anche ai fini del riuso per destinazione extragricola, con possibilità di ampliamento secondo gli indici volumetrici stabiliti dai piani regolatori comunali, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3.

3. Il mutamento di destinazione d'uso, con opere, di edifici rurali esistenti è ammesso, in conformità con lo strumento urbanistico comunale, secondo le seguenti prescrizioni:

a) la ristrutturazione deve essere compatibile con la struttura tipo-morfologica dell'organismo esistente e del complesso edilizio e non modificarla;

b) è consentito il mutamento parziale di destinazione d'uso degli edifici dismessi compresi in complessi rurali ancora attivi;

c) il rilascio della concessione edilizia, è condizionato alla preventiva rinuncia, da parte dell'avente titolo, alla realizzazione di nuovi volumi aventi destinazione agricola, per un termine di dieci anni, con atto da trascriversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà costituenti l'azienda agricola; la rinuncia non è richiesta nel caso di cui alla lett. b), qualora il riuso riguardi il recupero delle abitazioni dei salariati;

d) il piano regolatore comunale determina le destinazioni d'uso ammesse nel caso di mutamento della destinazione stessa, che non può essere comunque di tipo produttivo industriale.

4. Per gli edifici esistenti aventi destinazione extragricola, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 33 relative agli edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e culturale e quelle di cui all'art. 38 relative agli edifici e attività incompatibili, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della l. 457/1978, secondo gli indici urbanistici comunali; per gli interventi di ampliamento i comuni, in sede di adeguamento del proprio strumento urbanistico, dettano criteri per la progettazione tenendo conto:

- a) della conservazione degli elementi di identità del luogo;
- b) di una verifica dei caratteri tipologici e formali esistenti;
- c) delle modalità di intervento edilizio che permettano lo sviluppo senza procurare degrado del paesaggio;
- d) della riduzione dei fenomeni di inquinamento.

#### Art. 35

##### (Viabilità e parcheggi)

1. In tutto il territorio del parco è vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti al trasporto dei disabili, per quelli a servizio delle attività agricole e forestali e per l'accesso da e per la proprietà privata; l'ente gestore del parco può richiedere all'ente proprietario l'apposizione di divieti di circolazione su strade pubbliche secondarie interne al parco.

2. Al fine di consentire la percorribilità pedonale ciclabile ed equestre nel parco, nelle strade e nei percorsi di qualunque natura vigono le seguenti prescrizioni:

- a) non è ammessa la chiusura di strade, sentieri o percorsi con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, che impedisca il libero transito sulle strade e percorsi stessi;
- b) entro un anno dall'approvazione del presente piano debbono essere rimossi sbarramenti, segnalazioni o altri impedimenti alla libera fruizione del parco; l'ente gestore può autorizzare, in base al regolamento di cui alla lett. c), il mantenimento della chiusura di strade e sentieri solo per motivi di sicurezza e di difesa ambientale;
- c) entro lo stesso termine, l'ente gestore del parco approva un regolamento d'uso delle strade e percorsi pedonali, ciclabili ed equestri, dettando norme di comportamento per il pubblico a tutela dei beni privati e pubblici serviti dalle strade e percorsi stessi, nonché norme per la regolamentazione della chiusura di cui alla lett. b).

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a strade e percorsi localizzati nella zona di iniziativa comunale orientata, nei nuclei storici ovvero negli insediamenti per i quali le presenti norme consentano la recinzione permanente.

4. I percorsi pedonali, ciclabili ed equestri devono essere opportunamente segnalati e oggetto di periodica manutenzione da parte dell'ente gestore del parco e la pavimentazione deve essere conservata nei suoi caratteri tradizionali.

5. L'ente gestore del parco e i comuni consorziati realizzano i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggior accessibilità pubblica al parco; nella zona ad attrezzatura per il pubblico è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio.

6. I parcheggi non possono comunque essere localizzati all'interno delle riserve naturali e della zona di tutela dei valori ecologici, e comunque a distanza inferiore a m. cento dalle sponde del fiume; l'ente gestore del parco ed i comuni interessati, nella definizione progettuale delle aree di parcheggio, devono salvaguardare l'inserimento ambientale nel parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, che deve es-

sere di tipo permeabile, così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno; il piano di settore per le attività ricreative, sociali e culturali di cui all'art. 32 può introdurre prescrizioni anche in relazione al dimensionamento dei singoli parcheggi.

#### Art. 36

##### (Navigazione)

1. Ad eccezione dei casi specificati dai successivi commi 2 e 3, sulle acque del parco è vietata la navigazione da diporto e da pesca con natanti motorizzati di potenza superiore a tre cv fiscali e a velocità maggiore di cinque nodi; tale divieto non si estende al personale di controllo del parco e delle altre autorità competenti nel settore della navigazione e della vigilanza in genere;

2. Per i residenti nel territorio del parco che utilizzino natanti a motore per esigenze professionali, l'ente gestore del parco può concedere apposita deroga ai limiti di cui al comma 1, qualora non ne consegua grave danno o disturbo per gli ecosistemi fluviali; in sede di deroga possono essere imposte prescrizioni in ordine ai periodi ed alle modalità di navigazione.

\* 3. La navigazione di mezzi a motore per il trasporto merci e quella di motonavi per il trasporto di passeggeri ad uso turistico, la navigazione da diporto e commerciale, sono consentite, senza limiti di potenza dei natanti:

a) nel tratto del Mincio a sud di Mantova con limite di velocità di dodici nodi, fermi restando i limiti vigenti nella riserva naturale della Vallazza;

b) nel Lago di Mezzo e nel Lago Inferiore limitatamente ai corridoi di navigazione individuati con apposito simbolo grafico in tav. 1 e con limite di velocità di cinque nodi.

\* Comma modificato dalla d.g.r. n. 1000 del 3 agosto 2000.

4. Le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente per la navigazione interna sono rilasciate dall'autorità competente previo parere dell'ente gestore del parco.

5. Il piano di settore per le attività ricreative, sociali e culturali e i piani delle riserve, fatto salvo quanto previsto al comma 3 relativamente alle modalità di esercizio dei servizi di trasporto merci e passeggeri, possono regolamentare le attività di trasporto di visitatori, studiosi e ricercatori nel parco con piccole imbarcazioni da attuarsi da parte dell'ente gestore o di privati convenzionati con il parco per la gestione del servizio di fruizione.

6. Gli strumenti attuativi del P.T.C. e i piani delle riserve possono dettare divieti ulteriori a quelli previsti dalle presenti norme.

#### Art. 37

##### (Infrastrutture e impianti tecnologici)

1. La localizzazione di nuove infrastrutture viarie, ferroviarie, relative alla navigazione e ai servizi pubblici sul territorio del parco è demandata al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Mantova, e successivi provvedimenti attuativi.

2. Fatti comunque salvi gli adempimenti alla normativa statale in materia di valutazione d'impatto ambientale, i progetti per la realizzazione delle nuove strade statali e provinciali, anche individuate ai sensi del comma 1, sono sottoposti alla procedura di cui all'art. 15.

3. I progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali o provinciali, ivi comprese le opere necessarie al consolidamento delle scarpate stradali per la parte compresa nel parco, sono sottoposti a parere dell'ente gestore il quale, ove il progetto comporti rilevanti conseguenze sull'inserimento ambientale dell'opera, può richiedere uno specifico studio di impatto ambientale avente i contenuti di cui al precedente art. 15, secondo comma.

4. Per tutti i progetti di cui ai commi 2 e 3 valgono comunque le seguenti limitazioni e prescrizioni:

a) tutto il percorso deve essere corredato da impianto di barriera verde, realizzata con essenze locali, con funzione di barriera acustica e antinquinamento atmosferico; tale proposta progettuale deve essere compresa nella progettazione esecutiva e deve trovare contestuale finanziamento e coincidenza di esecuzione con i lavori principali;

b) i cantieri di lavoro e la viabilità usata dai mezzi operativi devono essere localizzati ed individuati in accordo con l'ente gestore; i progetti esecutivi relativi al ripristino ambientale

delle opere eseguite nella realizzazione del cantiere devono essere altresì concordati con l'ente gestore del parco prima dell'inizio dei lavori;

c) i tracciati devono salvaguardare con opere di mitigazione la continuità delle reti irrigue e dei percorsi di collegamento dei fondi;

d) per il problema delle cavature dei materiali di riporto la scelta dei siti deve essere effettuata in collaborazione con l'ente gestore; tale collaborazione deve avvenire anche per l'individuazione dei percorsi dei mezzi operativi.

5. Fatte salve le prescrizioni relative alle riserve naturali ed alla zona di tutela dei valori ecologici, la realizzazione, l'ampliamento e la modifica delle strade pubbliche diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3 sono soggetti al parere dell'ente gestore, che può contenere indicazioni in merito:

a) all'inserimento dell'opera nel parco sotto il profilo della tutela ambientale;

b) alla riduzione dell'effetto di barriera dell'opera al fine di tutelare la continuità ecosistemica ed il collegamento ciclopodale tra le varie parti del parco;

c) al tipo di copertura del ciglio stradale.

6. Nelle pertinenze e fasce di rispetto stradali, il taglio delle alberature è sottoposto ai disposti di cui all'art. 8 della l.r. 9/1977; il consolidamento delle scarpate è effettuato con interventi di ingegneria naturalistica, secondo le tipologie stabilite dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 5/50989 del 7 aprile 1994 ed i criteri definiti dalla direttiva approvata con d.g.r. 6/6586 del 19 dicembre 1995.

7. La realizzazione di depuratori, oleodotti, gasdotti, elettrodotti e relative strutture connesse, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti, qualora consentiti dalle disposizioni di zona del presente piano, ovvero autorizzati con le procedure richiamate all'art. 13, comma 4, o previste dall'art. 41, sono ammessi previo espletamento delle procedure di cui all'art. 15; sono fatti salvi gli allacciamenti alle singole utenze delle relative centraline o cabine.

8. Ove le opere di cui al comma 7 siano realizzabili nel sottosuolo delle strade esistenti di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno ambientale alcuno, né aggravamento degli effetti di barriera relativi, esse sono subordinate solo a parere dell'ente gestore del parco.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano nella zona di iniziativa comunale orientata.

#### Art. 38

##### *(Immobili, attività e aree ambientalmente critiche)*

1. Sono individuate dal P.T.C., con apposito simbolo grafico e specifica numerazione in tav. 1, le aree in cui sono presenti immobili e attività per i quali si riscontra non identità con la destinazione funzionale di zona, la cui mitigazione è demandata agli strumenti attuativi del presente PTC relativi alle zone in cui tali immobili e attività si trovano.

2. Per i cantieri di lavorazione di inerti, calcestruzzi e affini, in attività al momento dell'approvazione del PTC, il proseguimento dell'attività è consentito con riferimento all'area di esclusiva pertinenza del cantiere, mentre sulle aree circostanti e sul perimetro del cantiere stesso devono essere individuate opere di mitigazione, ripristino e recupero ambientale, definite nel piano di settore previsto dalla normativa relativa alla zona interessata. Dall'approvazione del PTC al momento dell'adozione del piano di settore, gli interventi in tali ambiti sono soggetti al parere dell'ente gestore del parco.

3. Per le attività estrattive all'interno del parco si applicano le previsioni del piano cave provinciale ai sensi della l.r. 14/98. In particolare il progetto di intervento per l'area delle cave a nord-ovest del Bosco Fontana, di cui all'art. 20, comma 5 - per le situazioni individuate con i numeri 13, 14, 15, 16, 17 - nonché i piani di settore rispettivamente previsti dalla normativa relativa alle zone interessate - per le altre situazioni - distinguono, nelle proprie modalità attuative, le attività economiche in essere da quelle dismesse, individuano le opere di mitigazione, ripristino e recupero ambientale necessarie, ovvero i termini e le modalità di recupero, in coerenza con la destinazione di piano e con gli obiettivi del piano territoriale.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del P.T.C. l'ente gestore del parco adotta apposito piano di settore per le aree ambientalmente critiche, con particolare riferimento a:

a) aree di forte presenza industriale che determina immissioni nell'aria e/o nell'acqua di elevate quantità di inquinanti;

b) aree ove la falda è altamente vulnerabile ed in cui sono presenti elevati livelli di inquinamento;

c) aree o corpi idrici ove, indipendentemente dalle sorgenti, sono presenti elevati livelli di inquinamento;

d) aree ove la presenza di elementi naturali è compromessa in seguito all'eccessiva antropizzazione del territorio;

e) aree ove si sono verificati nel tempo fenomeni di abbandono di rifiuti;

f) aree di cantiere;

il piano di settore per le aree ambientalmente critiche distingue, nelle proprie modalità attuative, le attività economiche in essere da quelle dismesse e le possibilità di convenzionamento con i proprietari dell'area, individua le opere di mitigazione delle cause di criticità, ripristino e recupero ambientale necessarie, ovvero determina i termini e le modalità per la loro rimozione, nonché gli usi alternativi e le modalità di recupero, in coerenza con la destinazione di piano e con gli obiettivi del piano territoriale.

5. In sede di pianificazione attuativa di settore o di piani delle riserve possono comunque sempre essere individuate aree ambientalmente critiche e attività incompatibili ulteriori a quelle di cui ai commi 1 e 4.

6. Per ogni area ambientalmente critica individuata, il piano di settore o il piano della riserva, previa analisi e valutazione delle situazioni di criticità e del livello di incompatibilità degli insediamenti e delle attività interessate e di un convenzionamento con i proprietari dell'area, definisce le modalità ed i tempi per la rimozione delle cause di criticità, nonché per la dismissione delle attività incompatibili, la mitigazione degli effetti nocivi, l'applicazione di misure compensative, la tipologia e le modalità progettuali per il relativo recupero ambientale.

## Titolo IV NORME FINALI

### Art. 39

#### *(Acquisizione di aree)*

1. Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 86/1983 è prevista l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali il presente piano territoriale ovvero i relativi strumenti attuativi prevedano un uso pubblico oppure limiti alle attività economiche antropiche comportanti la totale inutilizzazione.

2. L'ente gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante, convenzione, per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme, del presente piano o degli strumenti o provvedimenti attuativi; la convenzione, prevede in favore del privato la concessione dei contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano o dei suoi strumenti o provvedimenti attuativi.

3. Le indennità conseguenti a espropriazione sono corrisposte nella misura e con le modalità previste dalla legge.

### Art. 40

#### *(Vigilanza e repressione degli interventi abusivi. Potere cautelare e sanzioni amministrative)*

1. Nel territorio del parco la vigilanza è esercitata dal presidente dell'ente gestore con le modalità previste dall'art. 26 della l.r. 86/1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presidente dell'ente gestore ordina la sospensione di ogni intervento contrario alle prescrizioni del piano territoriale, dei piani di settore, dei regolamenti d'uso; relativamente agli interventi soggetti, in base alla vigente legislazione o alle norme del presente piano territoriale o dei piani di settore o dei regolamenti d'uso, ad autorizzazione del parco o denuncia o concessione d'uso o di gestione o convenzione, il presidente ordina la sospensione in caso di interventi iniziati in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, dagli stessi.

3. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione, di cui al comma 2, cessano qualora non termine di sessanta giorni dalla notificazione della stessa non sia stato emanato dal presidente dell'ente gestore il provvedimento definitivo di repressione dell'abuso, previsto dal titolo III della l.r. 86/1983.

4. Le sanzioni amministrative, previste dal titolo III, l.r. 86/1983, sono emanate dal presidente dell'ente gestore con le modalità indicate dai disposti della legge medesima.

5. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 si applicano, oltre che nei casi di cui all'art. 27, comma 1, l.r. 86/1983, anche per le violazioni delle norme contenute nel presente piano territoriale, nei piani di settore, nei regolamenti d'uso,

nonché nel caso di interventi posti in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dell'ente gestore o di denuncia o concessione d'uso o di gestione o in difformità da tali provvedimenti; per opere poste in essere in difformità da convenzioni stipulate con l'ente gestore si applicano le sanzioni di cui al comma 4, fatte salve diverse e specifiche disposizioni stabilite in sede di convenzione.

#### Art. 41

##### (Poteri di deroga e rettifiche cartografiche)

1. Alle norme del presente piano territoriale è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che non possano diversamente essere localizzate, fatta salva la specifica possibilità derogatoria prevista dal comma 2 dell'art. 36.

2. La deroga di cui al presente articolo è assentita con deliberazione dell'ente gestore e, con riferimento a quanto disposto dal comma 4, con deliberazione del consiglio comunale interessato, ed autorizzata dalla Giunta regionale, cui all'uopo vanno trasmessi i citati atti deliberativi dell'ente gestore e del comune nonché i relativi allegati.

3. La deliberazione dell'ente gestore, di cui al comma 2, stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, ovvero l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, indicando in tal caso la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi compensativi.

4. Ai fini del rilascio, da parte del sindaco, della concessione o autorizzazione edilizia, la deliberazione della Giunta regionale, di cui alla presente norma, produce effetti ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Modifiche a disposizione della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 sui piani di ricostituzione).

5. All'istanza di deroga, di cui al presente articolo, deve, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 3 della l. 1357/1955 nonché una relazione tecnica contenente i seguenti elementi:

- a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;
- b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;
- c) identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per ridurre, annullare o compensare eventuali effetti negativi.

6. Nel caso che l'opera comporti una trasformazione d'uso del suolo di aree a vegetazione naturale, classificate come unità ecosistemiche nella tav. 3, la relazione tecnica di cui al comma 5 deve contenere uno specifico studio di compatibilità ambientale, nel quale devono essere considerati il significato ecologico delle specie presenti e della loro associazione in termini di frequenza nel territorio del parco, il significato faunistico della formazione e le possibilità di vicarianza, il significato paesaggistico, il significato ricreativo, il significato in relazione alla difesa idrogeologica.

7. La documentazione di cui ai commi 5 e 6 deve essere trasmessa alla Giunta regionale, unitamente alle deliberazioni dell'ente gestore e del comune e relativi allegati, previsti dal comma 2.

8. La Giunta regionale, anche per le aree che rientrano nel parco naturale può provvedere a rettifiche della cartografia del presente piano, qualora vengano accertati palesi errori di redazione; la deliberazione relativa è pubblicata, ivi compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

#### Art. 42

##### (Accordi di programma e conferenza dei servizi)

1. Per il raggiungimento delle finalità del parco, previste dalle presenti norme e dai relativi piani attuativi (piani di settore, piani delle riserve), all'ente gestore spetta l'iniziativa per la definizione di accordi di programma; in tali casi si applicano le disposizioni procedurali di cui alla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 (Disciplina delle procedure per gli accordi di programma) in quanto compatibili; lo schema di accordo di programma nonché la bozza definitiva dell'accordo stesso vengono rispettivamente deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea consortili.

2. In sede di definizione degli accordi di programma, di cui al comma 1, nonché di quelli di iniziativa regionale, di cui alla l.r. 14/1993, devono essere previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

4. Qualora l'assunzione di un provvedimento o l'approvazione di un progetto da parte dell'ente gestore comporti la valutazione contemporanea di diversi interessi pubblici, il presidente dell'ente gestore può sempre indire una conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), convocando tutti gli enti pubblici a vario titolo interessati; alla conferenza dei servizi si applicano le disposizioni di natura procedurale di cui allo stesso art. 14, l. 241/1990.

#### Art. 43

##### (Immobili militari)

1. Sugli immobili adibiti ad uso militare, comprese le aree soggette a servitù militare, non si applicano, finché persiste l'uso militare, le norme del presente piano, bensì i disposti della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari); alla data di cessazione dell'uso militare le predette strutture devono essere rese compatibili con le finalità del parco e con la normativa del presente piano e dei suoi strumenti attuativi; le modalità per rendere compatibili le predette strutture possono essere stabilite in sede di comitato paritetico, di cui all'art. 3 della l. 898/1976.

2. Anche prima della cessazione dell'uso militare, il comitato paritetico, di cui alla legge 898/1976, può esaminare modalità di armonizzazione tra il presente piano e i programmi dell'autorità militare relativamente alle strutture ed aree di cui al presente articolo.

3. Delle riunioni del comitato paritetico, nei casi di cui al comma 2, la Regione dà avviso all'ente gestore del parco, al fine di concordare le proposte da discutere in seno al comitato stesso.

#### Art. 44

##### (Comitato scientifico)

1. L'ente gestore istituisce, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali), un comitato scientifico, con funzioni tecnico-consulterive, di supporto all'ente gestore, in particolare nell'elaborazione dei piani di settore del P.T.C., dei relativi programmi attuativi, del piano di gestione, nella procedura di cui all'art. 15, nonché in tutti gli altri casi previsti dalle norme del presente P.T.C.

2. Il comitato scientifico di cui al comma 1 può essere articolato in sezioni specialistiche per le problematiche connesse rispettivamente alla gestione del patrimonio ecologico, alla tutela e allo sviluppo dell'agricoltura, allo studio di impatto ambientale.

3. In sede di adeguamento dello statuto consortile alle presenti norme, deve essere garantita la designazione di una quota dei membri del comitato scientifico da parte della provincia di Mantova, dei consorzi di bonifica, delle associazioni naturalistiche e di categoria degli agricoltori ed allevatori maggiormente rappresentative.

**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO  
DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO**

ALLEGATO A alle Norme Tecniche di Attuazione

**Elenco dei luoghi notevoli e degli edifici di interesse  
storico e ambientale**  
(art. 33, TAV. 2)

Categoria 1: Ritrovamenti e siti archeologici

Categoria 2: Edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e culturale

Categoria 3: Edifici rurali di particolare pregio per architettura e valori paesistici

N.	Cat.	Nome	Fg.
<b>1 – BAGNOLO SAN VITO</b>			
1/1	1	Fraz. San Biagio – loc. Corte Forcello: Stanziamento etrusco con resti romani	12
1/2	1	Loc. Forcello: Ritrovamento V-IV sec. a.C.	12
1/5	1	Loc. Forcello: Ritrovamenti età gallica IV-I sec. a.C.	12
1/7	1	Loc. Corte Zaita: Ritrovamenti età gallica IV-I sec. a.C.	12
1.1	2	Loc. Chiavica Travata: Corte Gradaro	12
1.19	2	Loc. Chiavica Travata: Idrovora (1920-1930)	12
1.20	2	Loc. Correggio Micheli: Borgo rivierasco	15
1.10	3	Corte Cornetta	12
1.11	3	Corte Spranga	12
1.12	3	Corte Longhirola	12
1.13	3	Corte Ca' Vecchia	12
1.14	3	Corte Giordane	12
1.15	3	Corte La Valle	12
1.16	3	Corte Rosati Dune	15
1.17	3	Corte Bevilacqua	15
1.18	3	Corte Pozioncella	15
<b>2 – CURTATONE</b>			
2.8	2	Loc. Le Grazie: Santuario della Beata Vergine Maria (1399- 1406) (S. Maria delle Grazie)	8
<b>3 – GOITO</b>			
3.1	2	Torre gonzaghessa	5
3.2	2	Borgo fortificato	5
3.3	2	Basilica della Madonna della Salute in S. Pietro Apostolo (1729)	5
3.4	2	Villa La Giraffa	5
3.9	2	Frazione Torre – Loc. Corte Sereno: Probabile luogo natale di Sordello	5
3.10	2	Fraz. Torre: Villa D'Arco (ora Moschini) (1789)	5
3.11	2	Fraz. Massimbona: Mulino rinascimentale	4
3.12	2	Loc. Maglio: Villa Bertone	6
3.15	2	Loc. Sacca: Corte Bellacqua o Ravaciga	6
3.16	2	Loc. Maglio: Corte Brolazzo	6
3.17	2	Corte Sacchetta	5
3.18	2	Corte Guà	5
3.19	2	Corte Buonmercato	5
3.20	2	Corte Barattere (o Barattiere)	5
3.21	3	Loc. Maglio: Corte Campoperso	6
3.22	3	Loc. Maglio: Corte Pila	6
3.23	3	Loc. Maglio: Corte Fabbrica	6
3.24	3	Corte Gazze	5
3.25	3	Loc. Marengo: Corte Fornace	5
3.26	3	Loc. Marengo: Corte Ronziolo	5
3.27	3	Loc. Massimbona: Corte Fienile Nuovo	5
3.28	3	Loc. Corte Isoletto: Corte Isoletto	5
3.29	3	Loc. Torre: Corte Merlesco	4
3.30	3	Loc. Falzoni: Corte Bardellona	4
3.31	3	Loc. Maglio: Corte Bertone	6
<b>4 – MANTOVA</b>			
4.2	2	Loc. Soave: Corte Raffaina	8

N.	Cat.	Nome	Fg.
4.3	3	Loc. Borgo Angeli: Villa Margherita	9
4.4	3	Loc. Borgo Angeli: Corte Castelnuovo	9
4.5	3	Loc. Corte Portinarolo: Corte Portinarolo	9
4.6	3	Loc. Corte Formigosa: Casa	12
4.7	3	Loc. Formigosa: Corte Zanotti	12
4.8	3	Loc. Formigosa: Fornace Malcantone	12
4.9	3	Loc. Formigosa: Case Gattamarzia	12
4.10	3	Loc. Formigosa: Corte Colombara	12
4.11	3	Loc. Formigosa: Casa Palazzone	12
4.12	3	Loc. Formigosa: Loghino Rizza	12
4.13	3	Loc. Formigosa: Corte Fornaciari	12
4.14	3	Loc. Formigosa: Corte Camponale o Barchessina	12
4.15	3	Loc. «Tirolo» Pontemer: Casa La Righella	12
<b>5 – MARMIROLO</b>			
5.2	2	Loc. Bosco della Fontana: Villa (o «palazzina») e Bosco della Fontana	7
5.10	2	Loc. Pozzolo: Parrocchiale Beata Vergine Maria (1768-1850)	4
5.11	2	Loc. Pozzolo: Oratorio di S. Isidoro	4
5.12	2	Loc. Pozzolo: Staffolino	4
5.15	2	Loc. Belbrolo: Corte Belbrolo	6
5.16	3	Corte Ca' Nova Ghisolfi	6
5.17	3	Loc. Soave: Corte Colarina	6
5.18	3	Loghino Cascina Bosia	6
5.19	3	Corte Scaraglio	6
5.20	3	Corte Viena	7
5.21	3	Corte La Ferranda	7
5.22	3	Corte Tolotto	6
5.23	3	Corte Barco	7
<b>6 – MONZAMBANO</b>			
6.6	2	Loc. Olfino: Borgo degli Olivetani	2
6.7	2	Loc. Olfino: Parrocchiale di SS. Trinità (1627)	2
6.8	3	Loc. Corte Peloia: Corte Peloia	3
<b>7 – PONTI SUL MINCIO</b>			
7.3	2	Loc. S. Nicolò: Corte e Oratorio S. Nicolò	2
7.7	3	Corte e Villa Lusente	1
7.8	3	Corte Villa	1
7.9	3	Corte Colombara	1
7.10	3	Corte Salandini	1
7.11	3	Corte	2
7.12	3	Corte Cocci (Alti – Dal Basso)	1
7.13	3	Corte Pivi	1
<b>8 – PORTO MANTOVANO</b>			
8/1	1	Loc. Soave: Ritrovamenti età gallica	6
8.9	2	Loc. Soave: Parrocchiale della Natività (1760)	6
8.10	2	Loc. Soave: Casone	6
8.11	3	Loc. Soave: Corte Belvedere	6
8.12	3	Loc. Soave: Corte Ca' Rossa	6
8.13	3	Loc. Soave: Corte Loghino Pecora	6
8.14	3	Corte Prati Vecchi	6
8.15	3	Loc. Soave: Corte Casazze Grandi	6
8.16	3	Loc. Soave: Corte Antenna	6
8.17	3	Loc. Soave: Corte Orsina	6
8.18	3	Loc. Soave: Corte Fignola	6
8.19	3	Corte Vallazza	7
8.20	3	Corte Torre	7
8.21	3	Corte Campagnolo	7
<b>9 – RODIGO</b>			
9/1	1	Fraz. Rivalta – Loc. Monte Perego: Probabile insediamento romano	8

N.	Cat.	Nome	Fg.
9.7	2	Loc. Rivalta: Villa Arrivabene (1750)	8
9.9	2	Loc. Rivalta: Corte Monte Perego	8
9.10	3	Corte Tesoro (1882)	6
9.11	3	Loghino Gerotto	6
<b>10 – RONCOFERRARO</b>			
10/4	1	Fraz. Barbasso – Loc. Castellazzo della Garolda: Inse- diamenti bronzo – ferro – romano	12
10/5	1	Fraz. Garolda – Loc. Vivaio – Cavriani: Ritrovamento V-IV sec. a.C., corte Cavriani	12
10/6	1	Fraz. Barbasso – Loc. Castellazzo della Garolda: Inse- diamento di età gallica IV-I sec. a.C.	12
10/8	1	Loc. Corte Quadre: Resti etruschi	12
10.8	2	Loc. Pontemerlano: Villa Riesenfeldt	12
10.11	2	Loc. Garolda: Corte «Le Quadre»	12
10.12	2	Loc. Garolda: Villa Cavriani	12
10.20	2	Loc. Governolo: Opere idrauliche del Pitentino (1198)	15
10.21	2	Loc. Governolo: Torre di Galliano	15
10.22	2	Loc. Governolo: Parrocchiale SS. Erasmo e Agostino (1756-1805)	15
10.23	2	Loc. Governolo – Sacchetta: Conca di San Leone	15
10.24	3	Loc. Governolo: Casa	15
10.25	3	Loc. Governolo: Loghino	15
10.26	3	Loc. Governolo: Casa bracciantile	15
10.27	3	Loc. Tirolo: Casa padronale	12
10.28	3	Loc. Tirolo: Loghino Tirolo	12
10.29	3	Loc. Garolda. Ca' dei Lupi	12
10.30	3	Loc. Governolo: Corte Ginepre (Gineprini)	13
10.31	3	Loc. Governolo. Corte Salvaterra (Due Madonne)	13
10.32	3	Loc. Governolo: Corte Pilastrì	13
10.33	3	Loc. Governolo: Corte Motta	13
10.34	3	Loc. Governolo: Corte S. Leone	15
<b>11 – SUSTINENTE</b> (nessuna segnalazione all'interno del parco)			
<b>12 – VIRGILO</b>			
12./3	1	Loc. Corte Romane: Resti età dei ferro e periodo e- trusco	12
12/4	1	Loc. Corte Romane: Ritrovamento V-IV sec. a.C.	12
12.1	2	Loc. Pietole Vecchia: Corte La Virgiliana (1330)	12
12.10	2	Loc. Pietole: Corte Romane	12
12.11	3	Corte Casella	12
<b>13 – VOLTA MANTOVANA</b>			
13.6	2	Loc. Montaldo: Borgo	3
13.7	2	Loc. Ferri: Borgo	4
13.8	2	Loc. Falzoni: Borgo	4
13.12	3	Corte Boschi	4
13.13	3	Corte Fontana	3
13.4	3	Corte Mincio	4

## PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO

ALLEGATO B alle Norme Tecniche di Attuazione

### Viabilità di interesse ambientale (Tav. 2)

- Strada delle torbiere di Ponti*: collega il percorso ciclabile n. 5 lungo l'argine del Mincio con la valle a est di Ponti, percorrendo la pianura definita dall'arco morenico. Da collegare alle funzioni dei luoghi notevoli nn. 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11.
- Percorso ciclabile Mincio-Ponti*: strada di collegamento prevalentemente ciclabile, simile alla n. 1, ma a sud dell'arco morenico. Da collegare alle funzioni dei luoghi notevoli nn. 7.12, 7.13, 7.14.
- Strada della Valle del Redone*: variante al percorso n. 2, percorre la Valle del Redone. Da collegare alle funzioni dei luoghi notevoli nn. 7.3 e 7.11.
- Strada dei Colli (SP 19)*: si tratta della Strada Provinciale n. 19, che collega Ponti con Monzambano, Olfino e Volta. Interessante sia in sé perché attraversa da nord a sud i rilievi morenici, sia come asse di collegamento a funzione mista. Lungo il percorso da notare la presenza dei centri storici di Monzambano, Olfino e Volta, oltre al collegamento con Castellaro Lagusello (n. 6). Percorribilità differenziata per diversi mezzi di trasporto. Collegamento in zona urbana con servizi di interesse turistico e di interesse generale.
- Percorso ciclabile del Mincio di Ponti e Monzambano*: costituisce il tratto settentrionale, compreso nella Provincia di Mantova, della pista ciclabile Mantova-Peschiera ad ovest del fiume Mincio. Si tratta di un percorso particolarmente interessante per l'interesse naturalistico delle zone che attraversa; essendo uno degli assi portanti della viabilità non automobilistica del parco, sarà necessario individuare i servizi di ordine turistico e ricreativo per la sua valorizzazione.
- Strada Monzambano - Castellaro Lagusello*: il tracciato di questo percorso è totalmente fuori dal perimetro del parco, ma ha una funzione particolarmente importante per il collegamento con la Riserva naturale di Castellaro Lagusello.
- Percorso ciclabile di Olfino e Monte Modena*: viabilità che collega, a sud di Monzambano, il percorso n. 5 con l'abitato di Olfino e con il percorso n. 4. Da considerare come alternativa a percorsi più lunghi.
- Percorso ciclabile Volta Mantovana - Valeggio (SP 76)*: collega Volta Mantovana con il percorso n. 5, attraversando il complesso morenico di Volta e toccando alcuni nuclei di un certo interesse (luogo notevole n. 13.6).
- Percorso ciclabile del Mincio di Volta*: prosegue verso sud il tracciato del percorso ciclabile n. 5 lungo l'argine del fiume; costeggia uno dei luoghi naturalisticamente più interessanti della zona: la Bassa dei Bonomi. Essendo uno degli assi portanti della viabilità non automobilistica del parco sarà necessario individuare i servizi di ordine turistico e ricreativo per la sua valorizzazione.
- Strada del Canale Medio Mantovano*: percorre l'argine del Canale Medio Mantovano costeggiando ad ovest la Bassa dei Bonomi; costituisce una variante del percorso n. 9, con il quale condivide i motivi di interesse.
- Percorso ciclabile Volta Mantovana - Goito*: percorre la valle del Mincio toccando numerosi luoghi notevoli (nn. 3.9, 3.29, 3.30, 13.7, 13.8, 13.14) tra prati stabili e dossi del paleoalveo. Alcune diramazioni conducono a Cerlongo a nord (11a), in riva al Mincio nei pressi del probabile antico attraversamento della Postumia (11b), a Pozzolo. Attraversa inoltre l'abitato di Torre e costeggia il parco della Villa Moschini.
- Strada di Pozzolo - Massimbona, Goito*: unisce Pozzolo a Goito passando per Massimbona; è la variante a est del percorso n. 11.
- Strada Pozzolo - Marengo*: si tratta dell'attuale collegamento tra Pozzolo e Marengo; in posizione elevata rispetto alla valle del Mincio (orlo del terrazzo), consente un'ampia visione della pianura.
- Tratto di percorso ciclabile Mantova - Peschiera*: costituisce un tratto compreso nella Provincia di Mantova, della pista

- ciclabile Mantova-Peschiera a est del fiume Mincio; si tratta di un percorso particolarmente interessante sia per la presenza dell'ambiente fluviale sia per il tracciato che, utilizzando il vecchio rilevato ferroviario, tocca alcuni luoghi notevoli (nn. 5.10, 5.11, 5.12). Essendo uno degli assi portanti della viabilità non automobilistica del parco sarà necessario individuare i servizi di ordine turistico e ricreativo per la sua valorizzazione.
- 15 *Strada Goito - Rivalta (SP 23)*: si tratta di un tronco della strada provinciale da Goito a Rivalta; oltre all'interesse che riveste come asse di collegamento a funzione mista, da essa possono essere raggiunti sia alcuni luoghi di notevole interesse ambientale (parte Nord delle Valli), sia alcuni percorsi di indubbio interesse paesistico (n. 17). Percorribilità differenziata per diversi mezzi di trasporto. Collegamento in zona urbana con servizi di interesse turistico e di interesse generale.
- 16 *Percorso ciclabile Goito - Soave*: percorre un antico tracciato (all'incirca quello del Naviglio) sostanzialmente in mezzo alla campagna. Tocca alcuni luoghi notevoli (Brollazzo, Buonmercato, Barattere).
- 17 *Rete ciclabile di Bellacqua - Sacca*: si tratta di un percorso che coglie le caratteristiche della zona a nord delle Valli, dove il fiume si dirama e la campagna assume connotati diversi. Alcuni luoghi significativi rappresentano punti di riferimento di estremo interesse (Bellacqua, Orsina, ecc.)
- 18 *Strada Soave - Bertone*: la strada collega Soave con il parco delle Bertone; le sue diramazioni per Marmirolo (una delle quali costeggia il Bosco della Fontana) ne arricchiscono il significato ambientale e paesistico. Numerose cascate presenti lungo il tracciato.
- 19 *Strada Belbrolo - Marmirolo*: percorso di collegamento tra l'abitato di Marmirolo e la rete di strutture viarie incentrate sulla connessione Valli, Goito, Bosco Fontana.
- 20 *Strada dei laghi del Bosco Fontana*: questo percorso costeggia gli specchi d'acqua a nord del Bosco Fontana collegando Soave e Marmirolo. È di grande interesse in funzione della destinazione ricreativa e di recupero naturalistico della zona.
- 21 *Percorso ciclabile Mantova - Bosco Fontana - Marmirolo*: collega il Ponte dei Mulini con Marmirolo costeggiando il Bosco Fontana; a nord si ricongiunge con il percorso Mantova-Peschiera. Essendo uno degli assi portanti della viabilità non automobilistica del parco sarà necessario individuare i servizi di ordine turistico e ricreativo per la sua valorizzazione.
- 22 *Strada Soave - Raffaina*: si tratta di una variante del percorso n. 21 che permette di raggiungere la Raffaina e Soave.
- 23 *Strada del Diversivo Mincio*: asta di connessione tra varie percorrenze; connette Soave e le vie che la toccano, con la strada ciclabile Mantova-Peschiera lungo l'argine del canale.
- 24 *Strada ciclabile Cittadella - Marmirolo*: tratto meridionale della pista ciclabile Mantova-Peschiera; collega Mantova a Marmirolo utilizzando in parte il rilevato ferroviario abbandonato.
- 25 *Percorso ciclabile Rivalta - Mantova*: la straordinaria importanza di questo percorso, in gran parte da limitare alle sole percorrenze ciclabile e pedonale, è da attribuire sia alla possibile fruizione di un bene naturalistico emergente quale è la zona delle Valli, sia alla relazione che si viene a sottolineare tra la città di Mantova, gli Angeli, Le Grazie e Rivalta, elementi di pregnante significato storico e ambientale.
- 26 *Rete percorsi ciclabili di Mantova*: si tratta dei percorsi ciclabili progettati dal Comune di Mantova, che si sono considerati di utile supporto al più generale schema della viabilità del parco in quanto arricchiscono le possibilità di rendere organico l'intero disegno e confermano l'ipotesi
- di una rete di percorribilità non necessariamente automobilistica a fini sia turistici che di utilità quotidiana.
- 27 *Strada Mantova - Ceresè*: questo percorso, pur essendo in gran parte esterno al perimetro del parco, è stato considerato all'interno della maglia complessiva; è un itinerario significativo perché consente di percepire gli aspetti dell'agricoltura dell'antico Serraglio.
- 28 *Percorso ciclabile argine destro del fiume Mincio*: l'argine del Mincio consente di apprezzare appieno le caratteristiche ambientali del fiume nell'ultimo tratto del suo corso. La posizione di questo tracciato consente di godere contemporaneamente della vista della pianura agricola e dei contorti meandri del fiume su cui si affacciano canneti e zone palustri, fino a giungere al Po.
- 29 *Strada della Vallazza e dell'argine sinistro del fiume Mincio*: lungo questo percorso è leggibile, oltre alla storia naturale del fiume, quella degli interventi umani per regimentarne il corso e l'uso delle sue acque. Si costeggiano zone paludose ricche di vegetazione e di animali, si attraversa il Canal Bianco, si raggiunge Governolo con le opere idrauliche del Pitentino ed infine si percorre l'argine del Po fino a Sustinente in un continuo variare delle prospettive e degli ambienti. Le numerose cascate che si incontrano possono costituire una rete di servizi turistici di estremo interesse (ostelli, luoghi di ristoro, spazi ricreativi ecc.).
- 30 *Strada della Garolda - Ponte Merlano*: questo percorso, variante del precedente, costeggia la Valle dei Signori, ricca di testimonianze archeologiche, architettoniche e naturalistiche.
- 31 *Strada di Governolo - Correggio Micheli*: questo percorso consente di raggiungere il punto di immissione del Mincio nel Po, percorrendo un paleoalveo e seguendo gli argini dei due fiumi. Governolo e Correggio Micheli costituiscono i due punti di riferimento più importanti.

## PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO

ALLEGATO C alle Norme Tecniche di Attuazione

### Specie vegetali arboree di cui è ammessa l'introduzione (suddivise per categorie di ambienti)

**ECOSISTEMI RIPARI** (sponde dei laghi, dei corsi d'acqua, dei fossi; aree adiacenti le zone umide, terreni soggetti a periodiche inondazioni): *Alnus glutinosa*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus oxycarpa*, *Populus alba*, *Populus nigra*, *Populus canescens*, *Salix alba*, *Salix capraea*, *Salix eleagnos*, *Salix cinerea*, *Salix fragilis*, *Salix purpurea*, *Salix triandra*.

**BOSCHI PLANIZIALI** (in terreni di alta, media e bassa pianura non soggetti a periodiche inondazioni): *Carpinus betulus*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus oxifila*, *Populus alba*, *Populus nigra*, *Quercus robur*, *Quercus cerris*, *Sorbus terminalis*, *Tilia cordata*, *Tilia platyphyllos*, *Ulmus minor*.

**BOSCHI TERMOFILI DEI VERSANTI COLLINARI**: *Acer campestre*, *Fraxinus ornus*, *Cercis siliquastrum*, *Ostrya carpinifolia*, *Quercus pubescens*, *Quercus cerris*.

**AMBITI RURALI**: *Celtis australis*, *Juglans regia*, *Morus alba*, *Morus nigra*, *Platanus spp.*, *Populus nigra pyramidalis*, *Prunus spp.*

**ALBERI ORNAMENTALI** non originari locali, ma tradizionalmente presenti nei giardini storici, nei centri urbani o ammissibili per l'impiego in barriere acustiche fonoassorbenti o frangivento (ambiti urbani, giardini privati, usi obbligati per particolari esigenze; da utilizzare ove le condizioni pedoclimatiche ne consentano l'impiego): *Aesculus hippocastanum*, *Aesculus carnea*, *Acer pseudoplatanus*, *Acer platanoides*, *Cupressus sempervirens*, *Pinus nigra*, *Taxus baccata*, *Laburnum anagyroides*.